



previdenza

Fondo Pensione Aperto AXA

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO
È COMPOSTO DAL REGOLAMENTO,
DALLA NOTA INFORMATIVA (COMPRESIVA DI
GLOSSARIO), DALL'INFORMATIVA PRIVACY,
DAL DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI E
DAL DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE.

**AVVERTENZA: PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA NOTA INFORMATIVA**



Fondo Pensione Aperto
Iscritto all'Albo tenuto
dalla Covip con il n. 60

edizione aprile 2020

AXA Assicurazioni S.p.A.

INDICE

	Pag.
PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	
Art. 1 – Denominazione	3
Art. 2 – Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attività	3
Art. 3 – Scopo	3
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO	
Art. 4 – Regime della forma pensionistica	3
Art. 5 – Destinatari	3
Art. 6 – Scelte di investimento	3
Art. 7 – Gestione degli investimenti	4
Art. 8 – Spese	5
PARTE III - CONTRIBUTIONI E PRESTAZIONI	
Art. 9 – Contribuzione	6
Art. 10 – Determinazione della posizione individuale	6
Art. 11 – Prestazioni pensionistiche	6
Art. 12 – Erogazione della rendita	7
Art. 13 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale	8
Art. 14 – Anticipazioni	8
PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI	
Art. 15 – Prestazioni accessorie	9
Art. 16 – Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile	9
Art. 17 – Banca depositaria	9
Art. 18 – Responsabile	10
Art. 19 – Organismo di sorveglianza	10
Art. 20 – Conflitti di interesse	10
Art. 21 – Scritture contabili	10
PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI	
Art. 22 – Modalità di adesione	10
Art. 23 – Trasparenza nei confronti degli aderenti	10
Art. 24 – Comunicazioni e reclami	11
PARTE VI - NORME FINALI	
Art. 25 – Modifiche al Regolamento	11
Art. 26 – Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo	11
Art. 27 – Cessione del Fondo	11
Art. 28 – Rinvio	11
ALLEGATI:	
ALLEGATO N. 1 – Disposizioni in materia di Responsabile	13
ALLEGATO N. 2 – Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'organismo di sorveglianza	16
ALLEGATO N. 3 – Condizioni e modalità di erogazione delle rendite	19
ALLEGATO N. 4 – Condizioni delle prestazioni assicurative accessorie	25

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art.1. - Denominazione

1. Il "Fondo Pensione Aperto AXA", di seguito definito "Fondo", è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

Art.2. - Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attività

1. AXA ASSICURAZIONI S.p.A., di seguito definita "compagnia", esercita l'attività di gestione del Fondo con effetto dal 7 ottobre 1998.

2. Il Fondo è stato istituito dalla medesima compagnia, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d'intesa con l'IVASS, con provvedimento del 7 ottobre 1998; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.

3. Il Fondo è iscritto al n. 60 dell'Albo tenuto dalla COVIP.

4. L'attività relativa al Fondo è svolta in Milano, presso la sede della compagnia.

Art.3. - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e l'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art.4. - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5. - Destinatari

1. L'adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.

2. Ai sensi dell'articolo 8 comma 7 del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

Art.6. - Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato in **5 comparti, come di seguito specificati:**

- Comparto conservativo
- Comparto prudente
- Comparto equilibrato
- Comparto dinamico
- Comparto garantito. Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR. Inoltre, è destinato ad accogliere, in assenza di indicazioni da parte dell'iscritto, la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento per l'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA). L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione

individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

Art.7. Gestione degli investimenti

1. La Compagnia effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.

2. La Compagnia può effettuare l'investimento delle risorse in Organismi di Collettivo del Risparmio, di seguito denominati "OICR", purché i loro programmi e i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.

3. Ferma restando la responsabilità della Compagnia, essa può affidare a soggetti di cui all'art.6, comma 1, lettere a), b), c) del Decreto, in possesso dei requisiti di cui all'art.6, comma 4 del Decreto, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.

4. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione.

5. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

- comparto "conservativo", con gestione ispirata al raggiungimento di obiettivi di conservazione del capitale e caratterizzata dalla presenza in portafoglio di strumenti finanziari a breve termine e ad elevata liquidabilità.
- comparto "prudente", a rischio contenuto, caratterizzato dalla prevalente presenza in portafoglio di strumenti monetari e obbligazionari (area euro/non euro) e di strumenti azionari (area euro/non euro) in misura non superiore al 15% del patrimonio riferibile al comparto "prudente";
- comparto "equilibrato", a medio rischio, caratterizzato dalla presenza in portafoglio di strumenti finanziari a medio - lungo termine appartenenti al comparto obbligazionario (area euro/non euro) ed al comparto azionario (area euro/non euro) in misura, quest'ultimo, non superiore al 50% del patrimonio riferibile al comparto "equilibrato".
- comparto "dinamico", ad elevato rischio, caratterizzato dalla presenza in portafoglio di strumenti finanziari a medio - lungo termine appartenenti al comparto obbligazionario (area euro/non euro) ed al comparto azionario (area euro/non euro) in misura, quest'ultimo, non superiore all'85% del patrimonio riferibile al comparto "dinamico".
- comparto "garantito", destinato al conferimento tacito del TFR. La gestione, pertanto, è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale, in base a quanto previsto dalla normativa vigente. Tale comparto, presenta un profilo di rischio basso ed è caratterizzato dalla presenza maggioritaria o totale in portafoglio di titoli obbligazionari e strumenti monetari dell'area euro ad elevato rating. L'investimento, in titoli azionari non potrà essere superiore al 10% del portafoglio.

L'adesione al comparto denominato "garantito" attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla Compagnia da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati. L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Per le contribuzioni incassate fino al 31/03/2017 l'importo minimo garantito è maggiorato del 2,00% su base annua. Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art.10, comma 2. Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art.11;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

6. In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, cal-

colata ai sensi dell'Art.10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla Compagnia.

7. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.

Art.8. - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a euro 25,82.

b) **spese relative alla fase di accumulo:**

b.1) *direttamente a carico dell'aderente:* una commissione per la gestione amministrativa e contabile dovuta alla Compagnia, pari a 18,08 annui procapite. La commissione è dovuta per intero anche in caso di permanenza nel Fondo per periodi inferiori all'intera annualità.

b.2) *indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:*una commissione di gestione per la gestione finanziaria, prelevata annualmente dalle disponibilità del Comparto.

– 0,80% su base annua, per il comparto "conservativo";

– 1,50% su base annua, per il comparto "prudente";

– 1,60% su base annua, per il comparto "equilibrato";

– 1,70% su base annua, per il comparto "dinamico";

– 0,90% su base annua, per il comparto "garantito".

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile e dell'Organismo di sorveglianza, salva diversa decisione della compagnia. Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

c) **spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:**

c.1) 25,82 in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art.13; c.2) 25,82 per il riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art.13;

c.2) 12,91 per la modifica della percentuale di allocazione dei contributi futuri tra i comparti, ai sensi del comma 2 art. 6;

c.3) 12,91 per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti ovvero per la modifica del profilo di investimento scelto ai sensi del comma 2 dell'art. 6;

d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite, quali riportate nell'allegato n. 3;**

e) **spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie quali riportate nell'allegato n. 4;**

f) **spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA):**
• 5,00 euro prelevati su ciascuna rata trimestrale erogata.

2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti, in coerenza con la disposizione di cui al successivo art. 16, comma 7.

3. Sono a carico della Compagnia tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

4. Nella redazione della Nota informativa la Compagnia adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art.9. - Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo. Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione e ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, il conferimento è totale. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
4. L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo.
6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art.10. - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art.8, comma 1, lett a) e b1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. La Compagnia determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art.11. - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'Art.9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. L'aderente che, abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore ai 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

7. Nel caso non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 13 e 14, ovvero la prestazione pensionistica.

8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art.13, comma 6 e 7.

Art.12. - Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

2. L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:

- una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
- una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.

– una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.

3. Nell'allegato n.3 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'allegato n.3 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art.13. - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.

3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione.

4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.

6. La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.

7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art.14. - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risa-

- namento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art.15. - Prestazioni assicurative accessorie

1. Il Fondo prevede inoltre prestazioni assicurative accessorie per invalidità e premorienza.
2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nell'allegato n.4 al presente Regolamento.

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

Art.16. - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della Compagnia, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.
4. La Compagnia è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità della Compagnia per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote o in differenti classi di quote.

Art.17. - Banca depositaria

1. La custodia del patrimonio del Fondo è affidata alla banca State Street Bank International GmbH Succursale Italia di seguito "banca depositaria", con sede legale in Milano.
2. La Compagnia può revocare in ogni momento l'incarico alla banca depositaria la quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso non inferiore a 6 mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:

- la Compagnia non abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge;
 - la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;
 - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso la nuova banca.
3. Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.

Art.18. Responsabile

1. La Compagnia nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art.5, comma 2 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'allegato n.1.

Art.19. - Organismo di sorveglianza

1. È istituito un Organismo di sorveglianza, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, il funzionamento e la responsabilità dell'Organismo sono riportate nell'allegato n. 2.

Art.20. - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art.21. - Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. La Compagnia conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art.22. - Modalità di adesione

1. L'adesione è preceduta dalla consegna del Regolamento, e dei relativi allegati, e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art. 26.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art.23. - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. La Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la nota informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art.14, e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della Compagnia, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione

contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti.

La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

Art.24. - Comunicazioni e reclami

1. La Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

Art.25. - Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art. 26.

Art.26. - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione.

Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la Compagnia.

2. La Compagnia comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.

3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art.27. - Cessione del Fondo

1. Qualora la Compagnia non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In questo caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare.

Art.28. - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

ALLEGATI:

Allegato n.1. Disposizioni in materia di Responsabile

Allegato n.2. Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'organismo di sorveglianza

Allegato n.3. Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

Allegato n.4. Condizioni delle prestazioni assicurative accessorie

ALLEGATO n. 1 - Disposizioni in materia di Responsabile

Art.1. - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo di Axa Assicurazioni S.p.A., di seguito definita "compagnia". L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della compagnia
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art.2. - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la compagnia o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore della compagnia;
 - c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.

Art.3. - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art.4. - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della compagnia, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della compagnia o di società controllanti o controllate.
3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della compagnia.

Art.5. - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla compagnia.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della compagnia, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art.6. La compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della compagnia, per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art.6. - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell'esclusivo interesse degli aderenti.

2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:

- a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:
 - i. le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
 - ii. la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
- b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:
 - i. la separazione amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della compagnia e di suoi clienti;
 - ii. la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
- c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:
 - i. l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
 - ii. gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
 - iii. la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
 - iv. l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
 - v. la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di banca depositaria, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni di invalidità e premorienza.

4. Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

Art.7. - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:

- predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della compagnia nonché all'Organismo di sorveglianza per quanto di rispettiva competenza;
- vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
- comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della compagnia, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.8. - Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso la compagnia e verso i singoli aderenti al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt.2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

ALLEGATO n.2 - Disposizioni in materia di composizione e funzionamento dell'Organismo di Sorveglianza

Art.1. - Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di composizione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza.

Art.2. - Composizione dell'Organismo

1. L'Organismo si compone di due membri effettivi designati da AXA Assicurazioni S.p.A. che esercita l'attività del Fondo pensione aperto, la quale procede anche alla designazione di un membro supplente.

2. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'Organismo è integrato con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell'azienda o gruppo e l'altro in rappresentanza dei lavoratori.

3. Il numero complessivo dei componenti l'Organismo non può essere superiore a dodici.

Art.3. - Designazione e durata dell'incarico dei componenti

1. I componenti di cui all'art.2, comma 1, sono individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'Albo istituito presso la Consob. Nella fase antecedente l'istituzione del suddetto Albo, AXA Assicurazioni S.p.A. designa liberamente i propri componenti nel rispetto di quanto previsto al successivo art.4.

2. Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti di cui all'art.2, comma 2, del presente Allegato, AXA Assicurazioni S.p.A. almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l'invito a indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire ad AXA Assicurazioni S.p.A. almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.

3. Sono invitati a designare propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nell'art.2, comma 3, le aziende o i gruppi che, alla fine del mese precedente a quello dell'invio da parte di AXA Assicurazioni S.p.A. della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2.

4. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo (fermo restando che in primo luogo il criterio da seguire è quello indicato, è possibile individuare ulteriori criteri di selezione delle aziende, che AXA Assicurazioni S.p.A. reputi utile applicare).

5. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2, sia tale da non comportare il raggiungimento del limite massimo di componenti, AXA Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di invitare altre aziende o gruppi, individuati sulla base della numerosità degli aderenti al Fondo, e comunicare i nominativi dei rappresentanti propri e dei propri lavoratori.

6. I componenti l'Organismo di sorveglianza restano in carica tre anni e non possono svolgere consecutivamente più di tre mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

7. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono revocabili solo per giusta causa sentito il parere dell'organo di controllo da AXA Assicurazioni S.p.A.

Art.4. - Requisiti per l'assunzione dell'incarico e decadenza

I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative; nei loro confronti non devono operare le cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico previste dalla normativa vigente.

2. L'Organo di amministrazione di AXA Assicurazioni S.p.A. accerta la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico in capo a tutti i componenti l'Organismo e trasmette alla COVIP il relativo verbale. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.

3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, AXA Assicurazioni S.p.A. provvede a darne comunicazione al soggetto e all'azienda o al gruppo interessato.

4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall'incarico.

5. L'Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a seguito di adesioni collettive.

Art.5. - Remunerazione

1. La remunerazione dei membri di cui all'art. 2, comma 1, è determinata dall'organo di amministrazione di AXA Assicurazioni S.p.A. all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.

2. Le spese relative alla remunerazione dei componenti sono poste a carico ad AXA Assicurazioni S.p.A. Il compenso non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni di AXA Assicurazioni S.p.A. o di società controllanti o controllate.

3. Eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti non possono essere fatti gravare su AXA Assicurazioni S.p.A. né sul Fondo.

Art.6. - Compiti dell'Organismo

1. L'Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione del Fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all'organo di amministrazione di AXA Assicurazioni S.p.A. eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. A tal fine l'Organismo riceve dal Responsabile:

- a) informazioni sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;
- b) la relazione sull'attività svolta dal Responsabile, di cui all'art.7 dell'Allegato n.1 al Regolamento;
- c) informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.

2. L'Organismo riceve inoltre dal Responsabile, con frequenza almeno quadrimestrale, relazioni informative:

- a) sulla trattazione degli esposti;
- b) sui tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale;
- c) sull'andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi;
- d) su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative eventualmente adottate dalla Società.

3. L'Organismo chiede al Responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l'esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici.

4. L'Organismo può riferire all'organo di amministrazione di AXA Assicurazioni S.p.A. e al Responsabile del Fondo in ordine a problematiche relative all'andamento del Fondo.

Riferisce inoltre ai medesimi soggetti in merito alle presunte irregolarità riscontrate, al fine di acquisire chiarimenti e informazioni sulle eventuali iniziative poste in essere. Salvo casi di urgenza, le irregolarità ritenute sussistenti sono segnalate alla COVIP successivamente a tale fase.

Art.7. - Modalità di funzionamento

1. Qualora il numero dei componenti sia superiore a due, l'Organismo di sorveglianza elegge al suo interno il Presidente. Dell'avvenuta nomina del Presidente viene data notizia all'organo di amministrazione di AXA Assicurazioni S.p.A. e al Responsabile del Fondo.

2. In caso di assenza del Presidente, l'Organismo è presieduto dal membro effettivo designato da AXA Assicurazioni S.p.A. più anziano anagraficamente.
3. Il Presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al Responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.
4. L'Organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti. L'Organismo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. L'Organismo si riunisce di norma presso la sede di AXA Assicurazioni S.p.A. che, previa comunicazione da parte del Presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione i locali per lo svolgimento della riunione. Le riunioni dell'Organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.
6. Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale, da conservarsi presso la sede di AXA Assicurazioni S.p.A.

Art.8. - Responsabilità

1. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
2. All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art. 2407 del codice civile.

I. Determinazione e corresponsione della rendita vitalizia da parte di AXA assicurazioni S.p.A.

1. L'ammontare annuo della rendita vitalizia immediata di cui all'articolo 12, comma 1 del regolamento si determina moltiplicando il premio unico, al netto delle imposte di legge, per il corrispondente coefficiente di conversione, individuato sulla base dell'età dell'iscritto, nonché della rateazione della rendita prescelta dall'iscritto (cfr. tabella dei coefficienti di conversione). A tal fine l'età dell'iscritto si computerà in anni e trimestri con riferimento all'anniversario di nascita più prossimo alla data di effetto dell'assicurazione. I tassi per le età comprese tra gli anni interi si ottengono per interpolazione lineare. Sulla base delle rilevazioni (osservazioni degli andamenti) demografiche e delle condizioni finanziarie i suddetti coefficienti di conversione possono essere periodicamente rideterminati, con effetto unicamente sulla prestazione pensionistica di coloro che hanno maturato tale diritto successivamente a detta rideterminazione.

Per consentire l'eventuale opzione dell'Aderente, all'atto del pensionamento, a favore di una delle forme di rendita di cui all'articolo 12, comma 2 del regolamento, il Fondo comunica su richiesta dell'Aderente stesso l'importo delle diverse forme di rendita.

2. La rendita annua può essere corrisposta anche in rate semestrali, trimestrali o mensili. La rendita su-bannuale si ottiene dividendo la rendita annuale, ottenuta dall'applicazione dei coefficienti di conversione, per il numero di rate.

3. Per l'erogazione della rendita deve essere preventivamente consegnato il certificato di esistenza in vita dell'Aderente che dovrà essere poi prodotto ad ogni ricorrenza annuale.

In particolare, il pagamento della rendita, alle scadenze pattuite, sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'avente diritto. Eventuali contestazioni, eccezioni o riserve sul pagamento così effettuato e sulla sua portata liberatoria, devono essere inoltrate alla sede del Fondo entro quindici giorni dal ricevimento dell'importo.

In caso di opzione per una delle forme di rendita di cui all'articolo 12, comma 2 del regolamento, per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Aderente devono essere consegnati, unitamente ai documenti necessari ad individuare gli aventi diritto, il certificato di morte e la relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo, oltre al certificato di esistenza in vita dell'eventuale testa reversionaria da prodursi successivamente ad ogni ricorrenza annuale.

Tutti i pagamenti vengono eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

4. L'erogazione della rendita cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'aderente o dell'eventuale testa reversionaria.

II. Adeguamento della Rendita Vitalizia

1. La rendita assicurata si rivaluta annualmente con le seguenti modalità.

Premesso che la Compagnia ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti, denominata "GESTIRIV" e disciplinata da un apposito regolamento:

a) La Società determina il rendimento annuo da attribuire alla rendita moltiplicando il rendimento del fondo "GESTIRIV", relativo al periodo di dodici mesi che precede il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria, per l'aliquota di partecipazione che sarà almeno pari all'85%. Il rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia, tuttavia, non può essere inferiore a 1 punto percentuale.

Per rendimento del fondo "GESTIRIV", relativo al periodo suddetto, si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario - con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi - rapportando il risultato finanziario del fondo "GESTIRIV" di quel periodo al valore medio del fondo nello stesso periodo.

Il risultato finanziario ed il valore medio del fondo "GESTIRIV" sono definiti nel regolamento del Fondo, con riferimento al periodo considerato.

- b) Il tasso annuo di rivalutazione si ottiene scontando, per un periodo di un anno al tasso tecnico dello 0,00%, la differenza fra il rendimento attribuito e il suddetto tasso tecnico.
- c) Le nuove prestazioni assicurate vengono comunicate annualmente all'Aderente.

III. Caricamenti

Il costo dell'assicurazione di rendita vitalizia, già incluso nei coefficienti di conversione, è pari all'1,25% annuo dell'importo erogato, a titolo di spese di pagamento rendita;

IV. BASI DEMOGRAFICHE E FINANZIARIE

1. L'elaborazione dei coefficienti di conversione è basata sull'adozione di un tasso di interesse tecnico pari al 0,00% e delle tavole di sopravvivenza "A62I". L'età all'ingresso in assicurazione verrà corretta applicando la scala seguente di ringiovanimento/invecchiamento:

GENERAZIONE	Correzione età
fino al 1907	+7
dal 1908 al 1917	+6
dal 1918 al 1922	+5
dal 1923 al 1927	+4
dal 1928 al 1939	+3
dal 1940 al 1948	+2
dal 1949 al 1957	+1
dal 1958 al 1966	0
dal 1967 al 1977	-1
dal 1978 al 1988	-2
dal 1989 al 2000	-3
dal 2001 al 2013	-4
dal 2014 al 2020	-5
dal 2020 in poi	-6

2. La tariffa della rendita è custodita presso la sede del Fondo.
3. Le tabelle dei coefficienti di conversione di cui all'art. 12, comma 2 del regolamento sono custodite presso la sede del Fondo.

**COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO
IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA IMMEDIATA**

RENDITA ANNUA PER 1 EURO DI MONTANTE CONTRIBUTIVO
Tasso tecnico 0,00%

frazionamento rendita				
Età*	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
45	0,02218	0,02206	0,02200	0,02196
46	0,02268	0,02255	0,02248	0,02244
47	0,02319	0,02305	0,02299	0,02294
48	0,02372	0,02358	0,02351	0,02346
49	0,02428	0,02413	0,02406	0,02401
50	0,02487	0,02471	0,02464	0,02458
51	0,02548	0,02532	0,02524	0,02518
52	0,02612	0,02595	0,02587	0,02581
53	0,02680	0,02662	0,02653	0,02647
54	0,02750	0,02731	0,02722	0,02716
55	0,02825	0,02805	0,02795	0,02788
56	0,02903	0,02882	0,02871	0,02865
57	0,02986	0,02963	0,02952	0,02945
58	0,03073	0,03049	0,03038	0,03030
59	0,03165	0,03140	0,03128	0,03120
60	0,03263	0,03237	0,03223	0,03215
61	0,03367	0,03339	0,03325	0,03316
62	0,03478	0,03448	0,03433	0,03423
63	0,03596	0,03563	0,03547	0,03537
64	0,03721	0,03686	0,03669	0,03658
65	0,03855	0,03818	0,03799	0,03787
66	0,03999	0,03959	0,03939	0,03926
67	0,04153	0,04110	0,04089	0,04075
68	0,04319	0,04273	0,04250	0,04235
69	0,04499	0,04448	0,04423	0,04407
70	0,04693	0,04638	0,04611	0,04593
71	0,04903	0,04843	0,04813	0,04794
72	0,05131	0,05065	0,05033	0,05012
73	0,05379	0,05307	0,05272	0,05248
74	0,05649	0,05570	0,05531	0,05505
75	0,05945	0,05856	0,05813	0,05785
76	0,06267	0,06170	0,06122	0,06090
77	0,06622	0,06513	0,06459	0,06424
78	0,07011	0,06889	0,06829	0,06790
79	0,07439	0,07301	0,07234	0,07190
80	0,07908	0,07753	0,07678	0,07628
81	0,08424	0,08248	0,08163	0,08107
82	0,08990	0,08790	0,08694	0,08630
83	0,09614	0,09385	0,09275	0,09203
84	0,10298	0,10037	0,09911	0,09829
85	0,11047	0,10747	0,10603	0,10509

* L'età da prendere in considerazione è quella corretta in base ai meccanismi indicati al punto 1 del paragrafo IV delle condizioni

**COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO
IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA IMMEDIATA
PAGABILE IN MODO CERTO PER 5 ANNI**

RENDITA ANNUA PER 1 EURO DI MONTANTE CONTRIBUTIVO

Tasso tecnico 0,00%

frazionamento rendita				
Età*	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
45	0,02218	0,02205	0,02199	0,02195
46	0,02267	0,02254	0,02248	0,02243
47	0,02318	0,02305	0,02298	0,02293
48	0,02371	0,02357	0,02350	0,02346
49	0,02427	0,02412	0,02405	0,02400
50	0,02486	0,02470	0,02463	0,02457
51	0,02547	0,02531	0,02523	0,02517
52	0,02611	0,02594	0,02585	0,02580
53	0,02678	0,02660	0,02651	0,02645
54	0,02749	0,02730	0,02720	0,02714
55	0,02823	0,02803	0,02793	0,02787
56	0,02901	0,02880	0,02869	0,02863
57	0,02983	0,02961	0,02950	0,02943
58	0,03070	0,03047	0,03035	0,03027
59	0,03162	0,03137	0,03125	0,03117
60	0,03260	0,03233	0,03220	0,03212
61	0,03363	0,03335	0,03321	0,03312
62	0,03473	0,03443	0,03428	0,03419
63	0,03590	0,03558	0,03542	0,03532
64	0,03714	0,03680	0,03664	0,03652
65	0,03847	0,03811	0,03793	0,03781
66	0,03990	0,03951	0,03932	0,03919
67	0,04143	0,04101	0,04080	0,04066
68	0,04307	0,04262	0,04239	0,04225
69	0,04484	0,04435	0,04411	0,04395
70	0,04675	0,04622	0,04596	0,04578
71	0,04881	0,04823	0,04795	0,04776
72	0,05104	0,05041	0,05010	0,04990
73	0,05345	0,05276	0,05243	0,05221
74	0,05606	0,05531	0,05495	0,05471
75	0,05889	0,05807	0,05768	0,05741
76	0,06196	0,06107	0,06063	0,06034
77	0,06529	0,06431	0,06383	0,06352
78	0,06890	0,06782	0,06730	0,06695
79	0,07280	0,07162	0,07104	0,07066
80	0,07699	0,07570	0,07507	0,07465
81	0,08149	0,08007	0,07939	0,07893
82	0,08629	0,08474	0,08399	0,08350
83	0,09138	0,08971	0,08889	0,08836
84	0,09675	0,09494	0,09406	0,09348
85	0,102	0,100	0,099	0,099

* L'età da prendere in considerazione è quella corretta in base ai meccanismi indicati al punto 1 del paragrafo IV delle condizioni

**COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO
IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA IMMEDIATA
PAGABILE IN MODO CERTO PER 10 ANNI**

RENDITA ANNUA PER 1 EURO DI MONTANTE CONTRIBUTIVO

Tasso tecnico 0,00%

frazionamento rendita				
Età*	annuale	semestrale	trimestrale	mensil
45	0,02216	0,02203	0,02197	0,02193
46	0,02264	0,02252	0,02245	0,02241
47	0,02315	0,02302	0,02295	0,02291
48	0,02368	0,02355	0,02348	0,02343
49	0,02424	0,02409	0,02402	0,02397
50	0,02482	0,02467	0,02459	0,02454
51	0,02543	0,02527	0,02519	0,02513
52	0,02606	0,02589	0,02581	0,02576
53	0,02673	0,02655	0,02647	0,02641
54	0,02743	0,02724	0,02715	0,02709
55	0,02816	0,02797	0,02787	0,02781
56	0,02893	0,02873	0,02863	0,02856
57	0,02975	0,02953	0,02942	0,02935
58	0,03061	0,03038	0,03026	0,03019
59	0,03151	0,03127	0,03115	0,03107
60	0,03248	0,03222	0,03209	0,03201
61	0,03349	0,03322	0,03308	0,03300
62	0,03457	0,03428	0,03414	0,03404
63	0,03571	0,03541	0,03525	0,03515
64	0,03693	0,03660	0,03644	0,03633
65	0,03822	0,03787	0,03770	0,03759
66	0,03960	0,03923	0,03904	0,03892
67	0,04107	0,04067	0,04048	0,04035
68	0,04264	0,04221	0,04200	0,04186
69	0,04431	0,04386	0,04363	0,04348
70	0,04610	0,04561	0,04537	0,04521
71	0,04800	0,04748	0,04722	0,04705
72	0,05002	0,04947	0,04919	0,04901
73	0,05217	0,05158	0,05129	0,05109
74	0,05444	0,05381	0,05350	0,05330
75	0,05683	0,05617	0,05584	0,05562
76	0,05934	0,05864	0,05829	0,05806
77	0,06195	0,06121	0,06085	0,06061
78	0,06465	0,06388	0,06351	0,06326
79	0,06741	0,06661	0,06623	0,06597
80	0,07018	0,06938	0,06898	0,06872
81	0,07294	0,07213	0,07173	0,07147
82	0,07564	0,07483	0,07444	0,07418
83	0,07825	0,07746	0,07707	0,07681
84	0,08076	0,07999	0,07961	0,07935
85	0,08313	0,08239	0,08202	0,08177

* L'età da prendere in considerazione è quella corretta in base ai meccanismi indicati al punto 1 del paragrafo IV delle condizioni

**COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO
IN UNA RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA REVERSIBILE**

RENDITA ANNUA PER 1 EURO DI MONTANTE CONTRIBUTIVO
Tasso tecnico 0,00%

Età seconda testa

Età* Testa Assicurata	45				50				55			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
45	0,020345	0,020241	0,020189	0,020155	0,021329	0,021215	0,021158	0,021120	0,022044	0,021921	0,021861	0,021820
50	0,021189	0,021076	0,021020	0,020983	0,022653	0,022524	0,022460	0,022417	0,023874	0,023730	0,023659	0,023612
55	0,021772	0,021653	0,021593	0,021554	0,023698	0,023556	0,023486	0,023440	0,025537	0,025373	0,025292	0,025238
60	0,022137	0,022014	0,021953	0,021912	0,024422	0,024272	0,024197	0,024148	0,026863	0,026682	0,026592	0,026532
65	0,022356	0,022231	0,022168	0,022127	0,024873	0,024717	0,024640	0,024589	0,027783	0,027589	0,027493	0,027429
70	0,022489	0,022361	0,022298	0,022256	0,025138	0,024979	0,024900	0,024848	0,028349	0,028147	0,028048	0,027981
75	0,022570	0,022442	0,022378	0,022336	0,025292	0,025131	0,025051	0,024998	0,028671	0,028464	0,028362	0,028295
80	0,022619	0,022490	0,022426	0,022384	0,025380	0,025218	0,025138	0,025085	0,028846	0,028637	0,028534	0,028465
85	0,022646	0,022517	0,022453	0,022411	0,025429	0,025267	0,025186	0,025133	0,028938	0,028728	0,028624	0,028555

Età seconda testa

Età* Testa Assicurata	45				50				55			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
45	0,022507	0,022379	0,022316	0,022274	0,022787	0,022656	0,022591	0,022548	0,022954	0,022821	0,022755	0,022712
50	0,024765	0,024610	0,024534	0,024483	0,025341	0,025179	0,025099	0,025046	0,025684	0,025518	0,025436	0,025381
55	0,027090	0,026905	0,026814	0,026753	0,028229	0,028029	0,027929	0,027864	0,028960	0,028750	0,028645	0,028576
60	0,029242	0,029028	0,028921	0,028851	0,031281	0,031035	0,030913	0,030833	0,032784	0,032514	0,032381	0,032292
65	0,030977	0,030736	0,030616	0,030538	0,034165	0,033873	0,033728	0,033632	0,036947	0,036605	0,036436	0,036325
70	0,032180	0,031920	0,031792	0,031707	0,036521	0,036187	0,036022	0,035913	0,040994	0,040573	0,040573	0,040229
75	0,032905	0,032633	0,032499	0,032410	0,038146	0,037781	0,037601	0,037483	0,044334	0,043842	0,043600	0,043441
80	0,033296	0,033018	0,032881	0,032790	0,039094	0,038711	0,038522	0,038398	0,046612	0,046068	0,045801	0,045625
85	0,033492	0,033210	0,033071	0,032979	0,039574	0,039181	0,038988	0,038860	0,047890	0,047317	0,047035	0,046849

Età seconda testa

Età* Testa Assicurata	45				50				55			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	annuale	semestrale	trimestrale	mensile	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
45	0,023055	0,022921	0,022855	0,022811	0,023116	0,022981	0,022915	0,022871	0,023151	0,023016	0,022949	0,022905
50	0,025881	0,025713	0,025630	0,025574	0,025994	0,025825	0,025740	0,025685	0,026057	0,025886	0,025802	0,025746
55	0,029384	0,029167	0,029060	0,028989	0,029615	0,029395	0,029286	0,029214	0,029736	0,029514	0,029404	0,029332
60	0,033736	0,033451	0,033310	0,033216	0,034266	0,033972	0,033826	0,033730	0,034534	0,034235	0,034087	0,033989
65	0,039003	0,038621	0,038433	0,038309	0,040277	0,039870	0,039670	0,039538	0,040948	0,040528	0,040321	0,040184
70	0,044968	0,044462	0,044213	0,044049	0,047896	0,047322	0,047041	0,046855	0,049658	0,049041	0,048739	0,048539
75	0,050922	0,050274	0,049956	0,049747	0,056862	0,056055	0,055660	0,055400	0,061182	0,060249	0,059793	0,059493
80	0,055869	0,055089	0,054708	0,054457	0,065995	0,064911	0,064382	0,064034	0,075101	0,073700	0,073018	0,072571
85	0,059175	0,058302	0,057875	0,057594	0,073519	0,072176	0,071523	0,071094	0,089177	0,087208	0,086256	0,085633

* L'età da prendere in considerazione è quella corretta in base ai meccanismi indicati al punto 1 del paragrafo IV delle condizioni

ALLEGATO n.4 - Condizioni delle prestazioni assicurative per invalidità e premorienza**Prestazioni assicurative in caso di premorienza e invalidità da parte di AXA assicurazioni S.p.A.**

1. La prestazione assicurativa accessoria per premorienza di cui all'articolo 13 del regolamento viene garantita mediante applicazione della tariffa monoannuale "Temporanea di Gruppo per il caso di morte". Possono essere assicurati tutti gli aderenti al Fondo con età compresa tra i 16 ed i 70 anni di età: l'assicurazione non è rinnovabile nei confronti degli assicurati che abbiano superato il 70° anno di età. La prestazione assicurativa accessoria per invalidità di cui all'articolo 11 del regolamento prevede la liquidazione del capitale assicurato per sopravvenuta invalidità da infortunio o da malattia superiore al 65% (tabelle INAIL).

La garanzia non è operativa per i casi di invalidità conseguenti a: tentato suicidio; infortunio aereo, comunque verificatosi, sia in volo che a terra, dipendente da attività professionale aeronautica, militare o civile dell'Assicurato; cause di guerra.

2. La prestazione assicurata, sia per il caso di invalidità che di premorienza, è correlata (secondo i criteri e alle condizioni indicate nel modulo di cui all'art. 13, c. 2 del Regolamento): per i lavoratori dipendenti, alla retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR; per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, all'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria; per i lavoratori autonomi o liberi professionisti, al reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato ai fini Irpef nel periodo d'imposta precedente.

3. Il costo della prestazione assicurativa per premorienza si determina in base ai tassi di premio riportati nella tabella allegata, con riferimento all'età raggiunta dall'Aderente ed al relativo capitale assicurato, aggiungendo al valore così ottenuto un importo fisso pari a EURO 5,16.

Il costo della prestazione assicurativa per invalidità si determina in base ai tassi di premio riportati nella tabella allegata, con riferimento all'età raggiunta dall'Aderente ed al relativo capitale assicurato. Per entrambe le prestazioni, nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio determinati riducendo i costi sopra definiti in proporzione alla durata della copertura.

Sulla base delle rilevazioni (osservazioni degli andamenti) demografiche e delle condizioni finanziarie, i suddetti tassi possono essere periodicamente rideterminati.

4. Le coperture assicurative vengono assunte in base alle dichiarazioni rilasciate dagli assicurandi su un apposito questionario concernente il loro stato di salute.

Qualora si tratti di lavoratori dipendenti la cui adesione al Fondo sia prevista dalle rispettive fonti istitutive su base contrattuale collettiva, il questionario relativo alle prestazioni per premorienza può: non essere richiesto, se i potenziali Aderenti al Fondo riconducibili alla stessa fonte istitutiva sono pari ad almeno 100 unità; essere sostituito da una dichiarazione del datore di lavoro attestante che gli assicurandi, negli ultimi sei mesi, non siano stati assenti dal lavoro per malattia od infortunio per più di 20 giorni complessivi anche se non consecutivi, a condizione che i potenziali aderenti al Fondo riconducibili alla stessa fonte istitutiva siano pari ad almeno 50 unità.

Il versamento dei premi, determinati secondo quanto indicato al precedente punto 3, avviene con le stesse modalità previste dall'art. 9 del regolamento in aggiunta ai contributi destinati al Fondo per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11 del regolamento.

In caso di mancata contribuzione, la copertura è sospesa.

5. L'attivazione delle prestazioni assicurative accessorie, disgiuntamente o congiuntamente fra loro, è facoltativa ed è disciplinata dall'art. 13, c. 1 del Regolamento.

6. Per tutti i pagamenti devono essere preventivamente consegnati i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Aderente devono inoltre essere consegnati il certificato di morte, la relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo e l'ulteriore documentazione sanitaria necessaria a chiarire le cause del decesso.

Per i pagamenti conseguenti all'invalidità dell'Aderente, deve essere presentata denuncia a mezzo lettera

raccomandata indirizzata alla sede del Fondo, accludendo un certificato del medico curante sulle cause e sul decorso della malattia o dell'infortunio che ha prodotto l'invalidità. L'Aderente deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, sciogliendo dal segreto professionale il personale sanitario che ha visitato o curato l'Assicurato. Entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia e dalla conclusione degli eventuali controlli medici ritenuti necessari dalla Compagnia, verrà comunicato all'Aderente il riconoscimento o meno dello stato di invalidità.

I pagamenti vengono eseguiti decorsi 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta in caso di decesso dell'Aderente o dall'invio all'Aderente della comunicazione contenente il riconoscimento dello stato di invalidità.

Ogni pagamento viene effettuato tramite assegno o bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'aveve diritto. Eventuali contestazioni, eccezioni o riserve sul pagamento così effettuato e sulla sua portata liberatoria, devono essere inoltrate alla sede del Fondo entro quindici giorni dal ricevimento dell'importo.

TASSI DI PREMIO ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE

Tassi di premio per 1.000 EURO di capitale assicurato

ETÀ	PREMIO	ETÀ	PREMIO
16	1.37	46	4.77
17	1.37	47	5.35
18	1.37	48	5.93
19	1.37	49	6.48
20	1.37	50	7.21
21	1.37	51	8.06
22	1.37	52	9.00
23	1.37	53	9.98
24	1.37	54	11.05
25	1.37	55	12.19
26	1.37	56	13.48
27	1.37	57	14.70
28	1.37	58	15.91
29	1.38	59	17.74
30	1.38	60	19.15
31	1.44	61	20.74
32	1.47	62	22.31
33	1.49	63	23.93
34	1.58	64	26.03
35	1.63	65	28.80
36	1.76	66	31.40
37	1.94	67	34.34
38	2.14	68	37.35
39	2.34	69	40.92
40	2.57		
41	2.79		
42	3.04		
43	3.32		
44	3.74		
45	4.22		

TASSI DI PREMIO INVALIDITÀ PERMANENTE INFORTUNIO/MALATTIA

Tassi di premio per 10.000 EURO di capitale assicurato

ETÀ	PREMIO	ETÀ	PREMIO
16	5.80	46	11.80
17	5.80	47	11.80
18	5.80	48	11.80
19	5.80	49	11.80
20	5.80	50	11.80
21	5.80	51	13.00
22	5.80	52	13.00
23	5.80	53	13.00
24	5.80	54	13.00
25	5.80	55	13.00
26	6.60	56	15.40
27	6.60	57	15.40
28	6.60	58	15.40
29	6.60	59	15.40
30	6.60	60	15.40
31	6.60	61	19.40
32	6.60	62	19.40
33	6.60	63	19.40
34	6.60	64	19.40
35	6.60	65	19.40
36	8.60	66	19.40
37	8.60	67	19.40
38	8.60	68	19.40
39	8.60	69	19.40
40	8.60		
41	10.20		
42	10.20		
43	10.20		
44	10.20		
45	10.20		

Fondo Pensione Aperto AXA

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP n. 60

Nota informativa per i potenziali aderenti

depositata presso la COVIP in data 30 aprile 2020

La presente Nota informativa si compone delle seguenti quattro sezioni:

- Sezione I - Informazioni chiave per l'aderente
- Sezione II - Caratteristiche della forma pensionistica complementare
- Sezione III - Informazioni sull'andamento della gestione
- Sezione IV - Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare

La presente Nota informativa, redatta da AXA ASSICURAZIONI S.p.A. in conformità allo schema predisposto dalla Covip, non è soggetta ad approvazione da parte della Covip medesima.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A. si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

INDICE

SEZIONE I – INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE	Pag.
Presentazione del Fondo Pensione Aperto AXA	3
SEZIONE II – CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE	
Informazioni generali	1
L'investimento e i rischi connessi	3
I costi connessi alla partecipazione	10
SEZIONE III - INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE	
Comparto Conservativo	1
Comparto Prudente	4
Comparto Equilibrato	7
Comparto Dinamico	10
Comparto Garantito	13
Glossario dei termini tecnici utilizzati	16
SEZIONE IV - SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE	
La Società di gestione	1
Il Responsabile del Fondo Aperto AXA e l'Organismo di Sorveglianza	2
La banca depositaria	2
La revisione contabile	2
La raccolta delle adesioni	2
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	

FONDO PENSIONE APERTO AXA
ISCRITTO ALL'ALBO TENUTO DALLA COVIP CON IL N. 60
SEZIONE I – INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE
(in vigore dal 01-05-2020)

Il presente documento ha lo scopo di presentarti le principali caratteristiche del FONDO PENSIONE APERTO AXA e di facilitarti il confronto tra il FONDO PENSIONE APERTO AXA e le altre forme pensionistiche complementari.

Presentazione del Fondo Pensione Aperto AXA

Elementi di identificazione

Il **FONDO PENSIONE APERTO AXA** è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Il **FONDO PENSIONE APERTO AXA** è iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 60 ed è gestito da AXA ASSICURAZIONI S.p.A., compagnia assicurativa con sede legale in Corso Como, 17 – 20154 Milano.

Destinatari

Il **FONDO PENSIONE APERTO AXA** è rivolto a tutti coloro che intendono realizzare un piano di previdenza complementare su base individuale.

Possono inoltre aderire, su base collettiva, i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che prevedono l'adesione al **FONDO PENSIONE APERTO AXA**.

Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

Il **FONDO PENSIONE APERTO AXA** è un fondo pensione aperto, costituito in forma di patrimonio separato e autonomo all'interno di AXA ASSICURAZIONI S.p.A. e operante in regime di contribuzione definita (l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti).

L'adesione è libera e volontaria. La partecipazione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, consente all'iscritto di beneficiare di un **trattamento fiscale di favore** sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Informazioni pratiche

Sito internet:	www.axa.it
Indirizzo e-mail:	relazioniesterne@axa.it
PEC:	axaassicurazioni@axa.legalmail.it
Telefono:	02/48084.376
Fax:	02/48084.668
Sede di AXA Assicurazioni S.p.A.:	Corso Como, 17 – 20154 – Milano (MI)

La Nota informativa e il Regolamento del **FONDO PENSIONE APERTO AXA** sono resi disponibili gratuitamente sul sito internet del fondo, presso i soggetti incaricati del collocamento e, per i lavoratori dipendenti che possono aderire su base collettiva, presso i datori di lavoro.

Con le stesse modalità, sono resi disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni e ogni altra informazione generale utile all'iscritto.

Può essere richiesta alla Società la spedizione dei suddetti documenti.

N.B. Le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del fondo e il rapporto tra il fondo e l'iscritto sono contenute nel Regolamento, del quale ti raccomandiamo pertanto la lettura.

Contribuzione

La misura e la periodicità della contribuzione (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale) sono scelte liberamente dall'aderente al momento dell'adesione e possono essere successivamente variate. I contributi sono definiti in cifra fissa e su base annua. Nel corso dell'anno sono consentiti versamenti aggiuntivi. I lavoratori dipendenti possono contribuire versando il flusso di TFR. In questo caso il versamento avviene per il tramite dei datori di lavoro. Coloro che al 28 aprile 1993 già erano iscritti a forme di previdenza obbligatoria possono, in alcuni casi, limitare il versamento del TFR a una quota dello stesso (v. sezione **Caratteristiche della forma pensionistica complementare**).

Per i lavoratori dipendenti che aderiscono su base collettiva, la misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei versamenti sono fissate dal contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che prevede l'adesione, fatta salva la possibilità del lavoratore di determinare la contribuzione a proprio carico anche in misura superiore. Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione e ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, il conferimento è totale. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo. Nel caso di adesione di familiari fiscalmente a carico degli aderenti, è prevista la facoltà, per tali soggetti, di fissare liberamente la misura della contribuzione con le stesse modalità previste per i soggetti titolari.

La prestazione pensionistica complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita ti verrà erogata una **rendita**, calcolata in base al capitale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento.

Al momento dell'adesione ti è consegnato il documento "**La mia pensione complementare**", **versione standardizzata**, utile per avere un'idea di come la rendita può variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi.

Le tipologie di rendita e le relative condizioni che FONDO PENSIONE APERTO AXA ti propone sono riportate nel **Documento sulle rendite**, disponibile sul sito *web* del fondo.

Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un **capitale** fino a un importo pari al 50% di quanto hai accumulato. Se sei iscritto a un fondo di previdenza complementare da prima del 29 aprile 1993, oppure quando il calcolo della tua rendita vitalizia risulta di ammontare molto contenuto, puoi richiedere l'intero importo della prestazione in forma di capitale.

In qualsiasi momento puoi richiedere un'**anticipazione**, fino al 75% di quanto hai maturato, per far fronte a spese sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge e i figli. Devi invece aspettare almeno otto anni per poter richiedere un'anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per te o per i tuoi figli, o per le spese di ristrutturazione della prima casa, oppure un'anticipazione, fino al 30%, per altre esigenze di carattere personale.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle anticipazioni della posizione individuale nel Documento sulle anticipazioni, disponibile sul sito *web* del fondo.

Trascorsi due anni dall'adesione a FONDO PENSIONE APERTO AXA puoi richiedere di **trasferire** la tua posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche, o di modifiche che interessano in modo sostanziale le caratteristiche del fondo.

Per vicende legate alla tua vita lavorativa (es.: disoccupazione), ti è consentito di **riscattare**, in tutto o in parte, la posizione maturata a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle condizioni di **Partecipazione**, nonché sulla **Contribuzione** e sulle **Prestazioni pensionistiche** complementari nella Nota informativa e nel Regolamento, disponibili sul sito *web* del fondo.

Prestazioni assicurative accessorie

Tipologia di prestazione	Adesione	Caratteristiche
Invalidità e premorienza	Facoltativa	Le caratteristiche sono dettagliatamente indicate nell'Allegato N. 4 al Regolamento denominato "Condizioni delle prestazioni assicurative per invalidità e premorienza".

Proposte di investimento

- Comparto **Conservativo**
- Comparto **Prudente**
- Comparto **Equilibrato**
- Comparto **Dinamico**
- Comparto **Garantito**

I flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati al comparto **Garantito**. Inoltre, tale comparto è destinato ad accogliere, in assenza di indicazioni da parte dell'iscritto, la porzione di montante relativo alla prestazione anticipata in forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) non ancora erogata.

Prima di scegliere è importante che tu faccia le opportune valutazioni sulla tua situazione lavorativa, sul patrimonio personale, sull'orizzonte temporale di partecipazione e sulle aspettative pensionistiche. A tal fine ti verranno poste alcune domande in fase di adesione al fondo pensione.

È importante che tu conosca le caratteristiche dell'opzione di investimento che scegli perché a questa sono associati uno specifico orizzonte temporale e una propria combinazione di rischio e rendimento.

Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che i rendimenti realizzati nel passato NON sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. E' pertanto necessario valutare i risultati in un'ottica di lungo periodo.


Se scegli un'opzione di investimento azionaria, puoi aspettarti rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni (il che vuol dire che il rendimento può assumere valori molto alti, ma anche bassi o negativi).

Se scegli invece un'opzione di investimento obbligazionaria, puoi aspettarti una variabilità limitata nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.

Tieni tuttavia presente che anche le linee più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle caratteristiche e sulla politica di investimento di ciascun comparto nella **Nota informativa**, disponibile sul sito *web* del fondo.

Comparto Conservativo




Data di avvio dell'operatività del comparto: 31 gennaio 2000


Patrimonio netto al 31.12.2019 (in euro): 2.355.206

Rendimento netto del 2019: -0,75%

Rendimento medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31.12.2019



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*

Comparto Prudente




Data di avvio dell'operatività del comparto: 31 gennaio 2000


Patrimonio netto al 31.12.2019 (in euro): 5.526.658

Rendimento netto del 2019: +5,91%

Rendimento medio annuo composto




Composizione del portafoglio al 31.12.2019



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*

Comparto Equilibrato




Data di avvio dell'operatività del comparto: 31 gennaio 2000


Patrimonio netto al 31.12.2019 (in euro): 8.950.882

Rendimento netto del 2019: +11,49%

Rendimento medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31.12.2019



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*

Comparto Dinamico




Data di avvio dell'operatività del comparto: 31 gennaio 2000


Patrimonio netto al 31.12.2019 (in euro): 5.713.477

Rendimento netto del 2019: +16,35%

Rendimento medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31.12.2019



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*

Comparto Garantito



Caratteristiche della garanzia: restituzione del capitale versato nel comparto capitalizzato a un tasso dello 0.00% nei seguenti casi: pensionamento; decesso; invalidità permanente; inoccupazione superiore a 48 mesi


Data di avvio dell'operatività del comparto: 01 luglio 2007

Patrimonio netto al 31.12.2019 (in euro): 4.194.255


Rendimento netto del 2019: +2,04%

Attenzione: i flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati al comparto "Comparto Garantita"

Rendimento medio annuo composto



Composizione del portafoglio al 31.12.2019



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*

**FONDO PENSIONE APERTO AXA – Fondo Pensione Aperto
ISCRITTO ALL'ALBO TENUTO DALLA COVIP CON IL N. 60
SCHEDE DEI COSTI
(in vigore dal 01-05-2020)**

La presente scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente a FONDO PENSIONE APERTO AXA nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto, prima di aderire al FONDO PENSIONE APERTO AXA, è importante confrontare i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche.

Scheda dei costi

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione	25,82 , da versare in unica soluzione all'atto dell'adesione.
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
Direttamente a carico dell'aderente	18,08 , prelevate dal primo versamento di ciascun anno, a partire dal secondo anno. In assenza di contribuzione al Fondo, tale commissione sarà prelevata dai montanti maturati sui conti individuali degli aderenti l'ultimo giorno lavorativo del mese di gennaio dell'anno successivo oppure, in caso di trasferimento e riscatto della posizione individuale qualora la commissione non sia stata ancora prelevata, il giorno di valorizzazione immediatamente successivo a quello dell'acquisizione della notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno luogo alle suddette fattispecie.
Indirettamente a carico dell'aderente (prelevate annualmente dal patrimonio di ciascun comparto, con calcolo mensile dei ratei) ⁽²⁾ :	
– Comparto Conservativo	0,80% del patrimonio su base annua
– Comparto Prudente	1,50% del patrimonio su base annua
– Comparto Equilibrato	1,60% del patrimonio su base annua
– Comparto Dinamico	1,70% del patrimonio su base annua
– Comparto Garantito	0,90% del patrimonio su base annua
Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione):	
Anticipazione	non previste
Trasferimento	25,82
Riscatto	25,82
Riallocazione della posizione individuale	12,91
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)	5,00 (su ogni rata trimestrale)
Riallocazione del flusso contributivo	12,91
<p>(1) In caso di adesioni su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi o liberi professionisti, gli importi indicati devono intendersi come importi massimi applicabili. Le condizioni economiche praticate nei confronti delle collettività interessate sono riportate nella apposita Scheda collettività allegata; le agevolazioni praticate si estendono anche ai familiari fiscalmente a carico degli aderenti.</p> <p>(2) Oltre alle commissioni indicate, sul patrimonio dei comparti possono gravare unicamente le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo, per la parte di competenza del comparto. Per maggiori informazioni v. la Sezione 'Caratteristiche della forma pensionistica complementare'.</p>	

Indicatore sintetico dei costi (ISC)

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità delle linee del FONDO PENSIONE APERTO AXA, è riportato per ciascuna linea di investimento l'ISC (Indicatore sintetico dei costi), che esprime il costo annuo,

in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.
L'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.
L'indicatore include il costo per la garanzia di rendimento.

Indicatore sintetico dei costi				
Comparti	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Conservativo	1,77%	1,16%	0,98%	0,87%
Prudente	2,50%	1,89%	1,71%	1,60%
Equilibrato	2,60%	1,99%	1,82%	1,70%
Dinamico	2,71%	2,10%	1,92%	1,81%
Garantito	1,88%	1,27%	1,09%	0,97%

ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.


E' importante prestare attenzione all'indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).

Per consentirti di comprendere l'onerosità dei comparti, nel grafico seguente l'ISC di ciascun comparto del FONDO PENSIONE APERTO AXA è confrontato con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

L'onerosità del FONDO PENSIONE APERTO AXA è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.

Il confronto prende a riferimento i valori di ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.

Onerosità del Fondo pensione aperto Axa rispetto alle altre forme pensionistiche (periodo di permanenza 10 anni)



Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi sono pubblicati sul sito web della COVIP (www.covip.it).

Milano, aprile 2020

AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

L'Amministratore Delegato
Patrick Cohen

FONDO PENSIONE APERTO AXA
Sezione II - Caratteristiche della forma pensionistica complementare

Informazioni generali

Perché una pensione complementare

Dotandoti di un piano di previdenza complementare hai oggi l'opportunità di incrementare il livello della tua futura pensione. In Italia, come in molti altri paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si vive infatti sempre più a lungo, l'età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in crescita rispetto a quello delle persone che lavorano. Cominciando prima possibile a costruirti una 'pensione complementare', puoi integrare la tua pensione di base e così mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nell'età lavorativa.

Lo Stato favorisce tale scelta consentendoti, quale iscritto a una forma pensionistica complementare, di godere di particolari **agevolazioni fiscali** sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo '**Il regime fiscale**').

Lo scopo del Fondo Pensione Aperto AXA

Il **FONDO PENSIONE APERTO AXA** ha lo scopo di consentirti di percepire una **pensione complementare** ('rendita') che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. Tale fine è perseguito raccogliendo le somme versate (contributi) e investendole professionalmente in strumenti finanziari nel tuo esclusivo interesse e secondo le indicazioni di investimento che tu stesso fornirai scegliendo tra le proposte che il fondo ti offre.

Come si costruisce la pensione complementare

Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la tua **posizione individuale** (cioè, il tuo capitale personale), che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti a te spettanti.

Durante tutta la c.d. '**fase di accumulo**', cioè il periodo che intercorre da quando effettui il primo versamento a quando andrai in pensione, la 'posizione individuale' rappresenta quindi la somma da te accumulata tempo per tempo. Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, che ti verrà erogata nella c.d. '**fase di erogazione**', cioè per tutto il resto della tua vita.

La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui tu hai diritto, anche prima del pensionamento (v. paragrafo '**In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento**').

Le modalità di costituzione della posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento.

La struttura di governo del FONDO PENSIONE APERTO AXA

AXA ASSICURAZIONI S.p.A. gestisce il patrimonio del Fondo Pensione Aperto AXA mantenendolo distinto dal resto del proprio patrimonio e da quello degli altri fondi gestiti e destinandolo esclusivamente al perseguimento dello scopo previdenziale.

La società nomina un **Responsabile**, che è una persona indipendente che ha il compito di controllare che nella gestione dell'attività del **FONDO PENSIONE APERTO AXA** vengano rispettati la legge e il Regolamento, sia perseguito l'interesse degli iscritti e vengano osservati i principi di corretta amministrazione. Poiché il Fondo Pensione Aperto AXA consente anche di aderire su base collettiva, è inoltre previsto un **Organismo di sorveglianza**, composto da persone indipendenti nominate dalla società. Il suo compito è quello di rappresentare gli interessi degli iscritti. A tal fine, esso si relaziona con il Responsabile circa la gestione del fondo e riferisce agli iscritti sul proprio operato.

Le disposizioni che regolano nomina e competenze del Responsabile, e quelle relative alla composizione e al funzionamento dell'Organismo di sorveglianza, sono contenute in allegato al Regolamento. Informazioni aggiornate sul Responsabile e sull'Organismo di sorveglianza sono nella sezione IV 'Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare'.

Il Finanziamento

Il Finanziamento del **FONDO PENSIONE APERTO AXA** avviene mediante il versamento di contributi che stabilisci liberamente.

Se sei un lavoratore dipendente, il finanziamento del **FONDO PENSIONE APERTO AXA** può avvenire mediante il conferimento del **TFR (trattamento di fine rapporto)**. Se al 28 aprile 1993 già eri iscritto a una forma di previdenza obbligatoria e non intendi versare l'intero flusso annuo di TFR, puoi decidere di contribuire con una minor quota, almeno pari a quella eventualmente fissata dal contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che disciplina il tuo rapporto di lavoro o, in mancanza, almeno pari al 50%, con possibilità di incrementarla successivamente. Gli accordi collettivi possono stabilire una percentuale minima di TFR da destinare a previdenza complementare.

Al finanziamento del **FONDO PENSIONE APERTO AXA** possono contribuire anche i datori di lavoro che assumano specificamente tale impegno nei confronti dei dipendenti.

Il TFR

Per i lavoratori dipendenti, come è noto, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e ti viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L'importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della tua retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell'anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell'anno sarà: $2\% \times 75\% + 1,5\% = 3\%$).

Se scegli di utilizzare il TFR per costruire la tua pensione complementare, il flusso futuro di TFR non sarà più accantonato ma versato direttamente al **FONDO PENSIONE APERTO AXA**. La rivalutazione del TFR versato al **FONDO PENSIONE APERTO AXA**, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal rendimento degli investimenti. E' allora importante prestare particolare attenzione alle scelte di investimento che andrai a fare (v. paragrafo '**Modalità di impiego dei contributi**').

Ricorda che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile, non potrai pertanto cambiare idea.

E' importante sapere che nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la possibilità di utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (v. paragrafo '**In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento**').

I contributi

Il **FONDO PENSIONE APERTO AXA** ti consente di scegliere liberamente sia la misura del contributo sia la periodicità con la quale effettuare i versamenti.

Nell'esercizio di tale libertà di scelta, tieni conto che l'entità dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della pensione. Ti invitiamo quindi a fissare il contributo in considerazione del reddito che desideri assicurarti al pensionamento e a controllare nel tempo l'andamento del tuo piano previdenziale, per apportare – se ne valuterai la necessità – modifiche al livello di contribuzione prescelto.

Nell'adottare questa decisione, potrà esserti utile esaminare il documento '**La mia pensione complementare**', che è uno strumento pensato apposta per darti modo di avere un'idea di come il tuo piano previdenziale potrebbe svilupparsi nel tempo (v. paragrafo '**Altre informazioni**'). Se aderisci su base collettiva, l'adesione al **FONDO PENSIONE APERTO AXA** ti dà diritto a beneficiare di un contributo da parte del tuo datore di lavoro, se e nella misura in cui tale contributo è previsto nel contratto, accordo collettivo o regolamento aziendale che prevede l'adesione al fondo. Ove tale versamento sia previsto, sappi che ne hai diritto soltanto se, a tua volta, contribuirai al fondo. Oltre al TFR puoi infatti versare un importo periodico predeterminato e scelto da te, nel rispetto delle regole di contribuzione previste nel tuo rapporto di lavoro (presso il tuo datore di lavoro troverai maggiori indicazioni al riguardo). Nella scelta della misura del contributo da versare al **FONDO PENSIONE APERTO AXA** devi tuttavia avere ben presente quanto segue:

- il versamento non è obbligatorio. Puoi quindi decidere di versare esclusivamente il TFR. Ricorda però che in tal caso non beneficerai del contributo dell'azienda;
- se decidi di contribuire, sappi che in ogni caso la misura del versamento non può essere inferiore a quella minima indicata nei contratti, accordi o regolamenti sopra richiamati;
- se ritieni utile incrementare l'importo della tua pensione, puoi versare un contributo maggiore.

Attenzione: Gli strumenti che il **FONDO PENSIONE APERTO AXA** utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano sulle informazioni ad esso disponibili. Il **FONDO PENSIONE APERTO AXA** non è pertanto nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale. E' quindi importante che sia tu stesso a verificare periodicamente che i contributi che a te risultano versati siano stati effettivamente accreditati sulla tua posizione individuale e a segnalare con tempestività al fondo eventuali errori o omissioni riscontrate. A tal fine, puoi fare riferimento agli strumenti che trovi indicati nel par. '**Comunicazioni agli iscritti**'.

Se sei un lavoratore dipendente che aderisce su base individuale, verifica nel contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che regola il tuo rapporto di lavoro se ed eventualmente a quali condizioni l'adesione ti dia diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro.

Ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute nella Parte III del Regolamento.

L'investimento e i rischi connessi

Dove si investe

I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sono investiti in **strumenti finanziari** (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla base della politica di investimento definita per ciascun comparto del fondo, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

Le risorse del fondo sono depositate presso una 'banca depositaria', che svolge il ruolo di custode del patrimonio e controlla la regolarità delle operazioni di gestione.

Si rinvia alla Sezione IV "Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare" per l'indicazione della banca e al Regolamento per l'illustrazione dei compiti svolti.

Le risorse del **FONDO PENSIONE APERTO AXA** sono gestite direttamente da AXA ASSICURAZIONI S.p.A., nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Attenzione ai rischi

L'investimento dei contributi è soggetto a rischi finanziari. Il termine 'rischio' esprime qui la variabilità del rendimento di un titolo in un determinato periodo di tempo. Se un titolo presenta un livello di rischio basso (ad esempio, i titoli di Stato a breve termine), vuol dire che il suo rendimento tende a essere nel tempo relativamente stabile; un titolo con un livello di rischio alto (ad esempio, le azioni) è invece soggetto nel tempo a variazioni nei rendimenti (in aumento o in diminuzione) anche significative.

Devi essere consapevole che il rischio connesso all'investimento dei contributi, alto o basso che sia, è totalmente a tuo carico. Ciò significa che il valore del tuo investimento potrà salire o scendere e che, pertanto, **l'ammontare della tua pensione complementare non è predefinito.**

Le proposte di investimento

Il **FONDO PENSIONE APERTO AXA** ti propone una pluralità di opzioni di investimento (comparti), ciascuna caratterizzata da una propria combinazione di rischio/rendimento:

- Comparto Garantito
- Comparto Conservativo
- Comparto Prudente
- Comparto Equilibrato
- Comparto Dinamico

Per la verifica dei risultati di gestione viene indicato, per ciascun comparto, un "benchmark". Il benchmark è un parametro oggettivo e confrontabile, composto da indici, elaborati da soggetti terzi indipendenti, che sintetizzano l'andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio dei singoli comparti.

COMPARTO GARANTITO

Categoria del comparto: Garantito

Finalità della gestione: la gestione è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale in base a quanto previsto dalla normativa vigente. (Rendimento annuale del TFR= 1,5% + 75% del tasso di inflazione italiano)

N.B. Questo comparto raccoglie i flussi di TFR conferiti tacitamente, inoltre, è destinato ad accogliere, in assenza di indicazioni da parte dell'iscritto, la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento per l'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA).

- **Garanzia:** la garanzia è interamente prestata da AXA Assicurazioni, che garantisce la restituzione dell'intero capitale investito sul comparto al netto delle spese e degli oneri a tuo carico nei seguenti casi: pensionamento, decesso dell'iscritto, inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, inabilità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3.

N.B.: le caratteristiche della garanzia offerta possono variare nel tempo, fermo restando il livello minimo richiesto dalla normativa vigente. Qualora vengano previste condizioni diverse dalle attuali, AXA ASSICURAZIONI S.P.A. comunicherà agli iscritti interessati gli effetti conseguenti.

Orizzonte temporale dell'aderente: breve/medio periodo (fino a 5 anni)

Grado di rischio: Basso

Politica di investimento:

Politica di gestione: gli investimenti sono effettuati nel rispetto delle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza. Nella fase di avviamento del Fondo, l'investimento in OICVM avrà carattere prevalente finché non sarà raggiunta una massa critica sufficiente a realizzare una diversificazione degli investimenti, restando invece escluso l'investimento in fondi chiusi.

Strumenti finanziari: il Fondo investe maggiormente o totalmente in titoli obbligazionari e strumenti monetari dell'area Euro ad elevato rating. La durata finanziaria media del portafoglio (duration) non sarà superiore a 5 anni. L'investimento in titoli azionari non potrà essere superiore al 10% del portafoglio.

Categorie di emittenti e settori industriali: obbligazioni e strumenti monetari europei o sovranazionali, con elevato rating. Titoli azionari dell'area Euro. Coerentemente con i propri obiettivi, la linea potrà acquisire parti di OICVM rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 85/611/CEE, purché i programmi e i limiti di investimento di ogni OICVM siano compatibili con quelli della linea medesima.

Aree geografiche di investimento: investimenti prevalentemente circoscritti a strumenti finanziari di emittenti dei Paesi OCSE. Non sono previsti investimenti sui mercati dei Paesi Emergenti.

Rischio cambio: Assente

Benchmark: 50% Citigroup Eurobig 1-3 anni; 45% JPM Cash Index Euro 3 mesi; 5% MSCI EMU Local

COMPARTO CONSERVATIVO

Categoria del comparto: Obbligazionario puro

Finalità della gestione: rivalutazione del capitale investito rispondendo alle esigenze di un soggetto che è ormai prossimo alla pensione e sceglie una gestione prudente al fine di cautelare il rendimento e di consolidare il proprio patrimonio.

Orizzonte temporale: breve periodo

Grado di rischio: Basso

Politica di investimento:

Politica di gestione: gli investimenti sono effettuati nel rispetto delle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza. Nella fase di avviamento del Fondo, l'investimento in OICVM avrà carattere prevalente finché non sarà raggiunta una massa critica sufficiente a realizzare una diversificazione degli investimenti, restando invece escluso l'investimento in quote di fondi chiusi.

Strumenti finanziari: il Fondo investe esclusivamente in titoli obbligazionari a breve termine ad elevato rating espressi in Euro. Gli investimenti in titoli di debito non quotati saranno effettuati solo se emessi o garantiti da Stati o da Organismi Internazionali di Paesi OCSE ovvero da soggetti ivi residenti. La durata finanziaria

media del portafoglio (duration) non sarà superiore a sei mesi. Non si esclude la presenza in portafoglio di singoli titoli che abbiano durata finanziaria superiore.

Categorie di emittenti e settori industriali: il Fondo investe in obbligazioni di emittenti sovranazionali, Stati ed emittenti privati con elevato rating. La linea investe in misura residuale in altre forme di investimento del mercato monetario (quali certificati di deposito, accettazioni bancarie, ecc.) non quotate con scadenza entro 12 mesi. Non è previsto l'investimento in azioni. Coerentemente con i propri obiettivi, la linea potrà acquisire parti di OICVM, rientranti nell'ambito d'applicazione della direttiva 85/611/CEE, purché i programmi e i limiti di investimento di ogni OICVM siano compatibili con quelli della linea medesima.

Aree geografiche di investimento: il Fondo opera investimenti prevalentemente circoscritti a strumenti finanziari di emittenti dei Paesi OCSE. Non sono previsti investimenti sui mercati di Paesi Emergenti.

Rischio cambio: assente. La copertura del rischio di cambio connesso agli investimenti in valuta estera, anche mediante il ricorso ad operazioni in contratti derivati nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, sarà di volta in volta oggetto di valutazione da parte del gestore.

Benchmark: EURIBOR 3 Mesi in Euro

COMPARTO PRUDENTE

Categoria del comparto: Obbligazionario misto

Finalità della gestione: crescita moderata del capitale investito secondo una gestione prudente tesa al contenimento della volatilità dei rendimenti, rispondendo alle esigenze di soggetti per i quali è prevista una permanenza nel Fondo di breve/medio periodo ai fini del raggiungimento dell'età pensionabile.

Orizzonte temporale: breve/medio periodo

Grado di rischio: medio-basso

Politica di investimento:

Politica di gestione: gli investimenti sono effettuati nel rispetto delle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza. Nella fase di avviamento del Fondo l'investimento in OICVM avrà carattere prevalente finché non sarà raggiunta una massa critica sufficiente a realizzare una diversificazione degli investimenti, restando invece escluso l'investimento in quote di fondi chiusi.

Strumenti finanziari: la linea investe prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, in particolare dell'area Euro. La durata finanziaria media (duration) del portafoglio si orienterà sui 5 anni circa.

Categorie di emittenti e settori industriali: il Fondo investe in obbligazioni di emittenti pubblici nazionali ed esteri. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti italiani ed esteri non possono essere presenti in portafoglio per un valore superiore al 15%. Coerentemente con i propri obiettivi, la linea potrà acquisire parti di OICVM, rientranti nell'ambito d'applicazione della direttiva 85/611/CEE, purché i programmi e i limiti di investimento di ogni OICVM siano compatibili con quelli della linea medesima.

Aree geografiche di investimento: investimenti prevalentemente circoscritti a strumenti finanziari di emittenti dei Paesi OCSE. La linea effettuerà in misura residuale investimenti nei mercati dei Paesi Emergenti.

Rischio cambio: assente. La copertura del rischio di cambio connesso agli investimenti in valuta estera, anche mediante il ricorso ad operazioni in contratti derivati nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, sarà di volta in volta oggetto di valutazione da parte del gestore.

Benchmark: 35% CITIGROUP EUROBIG 3-5 YEARS, 9% MSCI EMU LOCAL, 6% MSCI WORLD EX EMU IN EUR, 50% CITIGROUP EUROBIG ALL MATURITIES.

COMPARTO EQUILIBRATO

Categoria del comparto: Bilanciato

Finalità della gestione: crescita media del capitale investito accettando una certa volatilità dei rendimenti, rispondendo alle esigenze dei soggetti per i quali è prevista una permanenza nel Fondo di medio /lungo periodo ai fini del raggiungimento dell'età pensionabile.

Orizzonte temporale: medio/lungo periodo

Grado di rischio: medio

Politica di investimento:

Politica di gestione: gli investimenti sono effettuati nel rispetto delle disposizioni emanate dagli Organi di vigilanza. Nella fase di avviamento del Fondo l'investimento in OICVM avrà carattere prevalente finché non sarà raggiunta una massa critica sufficiente a realizzare una diversificazione degli investimenti, restando invece escluso l'investimento in quote di fondi chiusi.

Strumenti finanziari: il portafoglio della linea è opportunamente diversificato tra strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria. La durata media finanziaria (duration) dei titoli obbligazionari in portafoglio sarà di circa 5 anni.

Categorie di emittenti e settori industriali: il Fondo investe in obbligazioni ed azioni di emittenti pubblici e privati nazionali ed esteri, di emittenti sovranazionali e Stati. L'investimento in titoli azionari non può essere superiore al 50% delle attività complessive della linea. Coerentemente con i propri obiettivi, la linea potrà acquisire parti di OICVM, rientranti nell'ambito d'applicazione della direttiva 85/611/CEE, purché i programmi e i limiti di investimento di ogni OICVM siano compatibili con quelli della linea medesima.

Aree geografiche di investimento: investimenti prevalentemente circoscritti a strumenti finanziari di emittenti dei Paesi OCSE. La linea effettuerà in misura residuale investimenti nei mercati dei Paesi Emergenti.

Rischio cambio: assente. La copertura del rischio di cambio connesso agli investimenti in valuta estera, anche mediante il ricorso ad operazioni in contratti derivati nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, sarà di volta in volta oggetto di valutazione da parte del gestore.

Benchmark: 42,5% CITIGROUP EUROBIG 5-7YEARS, 7,5% CITIGROUP WGBI EX EUROBIG 5-7 YEARS, 30% MSCI EMU LOCAL, 20% MSCI WORLD EX EMU IN EUR.

COMPARTO DINAMICO

Categoria del comparto: Azionario

Finalità della gestione: crescita alta del capitale investito accettando una marcata volatilità dei rendimenti, rispondendo alle esigenze di soggetti per i quali è prevista una permanenza nel Fondo di lungo periodo ai fini del raggiungimento dell'età pensionabile.

Orizzonte temporale: lungo periodo

Grado di rischio: alto

Politica di investimento:

Politica di gestione: la linea investe prevalentemente in strumenti finanziari di natura azionaria e investe in misura minore in titoli obbligazionari di emittenti pubblici nazionali ed esteri. La durata media finanziaria (duration) dei titoli obbligazionari in portafoglio sarà di circa 5 anni.

Strumenti finanziari: titoli azionari prevalentemente quotati su mercati regolamentati; titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria; OICR (in via residuale); previsto il ricorso a derivati.

Categorie di emittenti e settori industriali: il Fondo investe in azioni di emittenti nazionali ed esteri e in misura minore in obbligazioni di emittenti pubblici nazionali ed esteri. L'investimento in titoli azionari non può essere superiore al 85% delle attività complessive della linea. Coerentemente con i propri obiettivi, la linea potrà acquisire parti di OICVM, rientranti nell'ambito d'applicazione della direttiva 85/611/CEE, purché i programmi e i limiti di investimento di ogni OICVM siano compatibili con quelli della linea medesima.

Aree geografiche di investimento: investimenti prevalentemente circoscritti a strumenti finanziari di emittenti dei Paesi OCSE. La linea effettuerà in misura residuale investimenti nei mercati dei Paesi Emergenti.

Rischio cambio: assente. La copertura del rischio di cambio connesso agli investimenti in valuta estera, anche mediante il ricorso ad operazioni in contratti derivati nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, sarà di volta in volta oggetto di valutazione da parte del gestore.

Benchmark: 25,5% CITIGROUP EUROBIG 7-10 YEARS, 4,5% CITIGROUP WGBI EX EUROBIG 7-10 YEARS, 42% MSCI EMU LOCAL, 28% MSCI WORLD EX EMU IN EUR.

Per informazioni sull'andamento della gestione e per il glossario dei termini tecnici consulta la sezione III 'Informazioni sull'andamento della gestione'.

Per ulteriori informazioni su AXA ASSICURAZIONI S.p.A., sulla banca depositaria, sugli intermediari ai quali sono stati affidati particolari incarichi di gestione, sulle caratteristiche delle deleghe conferite e sui benchmark adottati consulta la sezione 'Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare'.

Modalità di impiego dei contributi

L'impiego dei contributi versati avviene sulla base della tua scelta di investimento tra le opzioni che il **FONDO PENSIONE AXA** ti propone (v. paragrafo '**Le proposte di investimento**'). Ove tu ritenga che le caratteristiche dei singoli comparti non siano adeguate rispetto alle tue personali esigenze di investimento,

il **FONDO PENSIONE APERTO AXA** ti consente di ripartire tra più comparti il flusso contributivo o la posizione individuale eventualmente già maturata. In questo caso devi però porre particolare attenzione alle scelte che andrai a fare di tua iniziativa e avere ben presente che il profilo di rischio/rendimento dell'investimento che sceglierai non sarà più corrispondente a quello qui rappresentato, anche se – ovviamente – dipenderà da quello dei comparti in cui investirai. Potrai modificare nel tempo la tua scelta di investimento nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione alla forma pensionistica o dall'ultima riallocazione.

a) come stabilire il tuo profilo di rischio

Prima di effettuare la tua scelta di investimento, è importante stabilire il livello di rischio che sei disposto a sopportare, considerando, oltre alla tua personale propensione, anche altri fattori quali:

- l'orizzonte temporale che ti separa dal pensionamento
- la tua ricchezza individuale
- i flussi di reddito che ti aspetti per il futuro e la loro variabilità

b) le conseguenze sui rendimenti attesi

Il rendimento che puoi attenderti dall'investimento è strettamente legato al livello di rischio che decidi di assumere. Ti ricordiamo che, in via generale, minore è il livello di rischio assunto, minori (ma tendenzialmente più stabili) saranno i rendimenti attesi nel tempo. Al contrario, livelli di rischio più alti possono dare luogo a risultati di maggiore soddisfazione, ma anche ad una probabilità più alta di perdere parte di quanto investito. Considera inoltre che linee di investimento più rischiose non sono, in genere, consigliate a chi è prossimo al pensionamento mentre possono rappresentare una opportunità interessante per i più giovani.

Nella **Sezione III 'Informazioni sull'andamento della gestione'**, sono illustrati, con un grafico i risultati conseguiti dal **FONDO PENSIONE APERTO AXA** negli anni passati. Questa informazione può aiutarti ad avere un'idea dell'andamento della gestione, ma ricordati che **i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri**, vale a dire che non c'è alcuna sicurezza sul fatto che nei prossimi anni i risultati saranno in linea con quelli ottenuti in precedenza.

c) come modificare la scelta nel tempo

Nel corso del rapporto di partecipazione puoi modificare la scelta di investimento espressa al momento dell'adesione ("riallocazione"). Ti invitiamo, anzi, a valutare con attenzione tale possibilità laddove si verifichino variazioni nelle situazioni indicate al punto A).

La riallocazione può riguardare sia la posizione individuale maturata sia il TFR tacitamente conferito. Tra ciascuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi.

Nel decidere circa la riallocazione della posizione individuale maturata, è importante che tu tenga conto dell'orizzonte temporale consigliato per l'investimento in ciascun comparto di provenienza.

Le prestazioni pensionistiche

Le prestazioni pensionistiche possono esserti erogate dal momento in cui maturi i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che tu abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni. Puoi percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire, necessariamente, andare in pensione: sei comunque tu a decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel tuo regime di base, fino a quando lo riterrai opportuno. Nel valutare il momento di accesso al pensionamento, è importante che tu tenga anche convenientemente conto della tua aspettativa di vita.

In casi particolari ti è inoltre consentito anticipare l'accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio al quale appartieni.

I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella Parte III del Regolamento.

Cosa determina l'importo della tua prestazione

Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione che puoi attenderti dal **FONDO PENSIONE APERTO AXA** è importante che tu abbia presente fin d'ora che l'importo della tua prestazione sarà tanto più alto quanto:

- a. più alti sono i versamenti che farai;
- b. maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti);
- c. più lungo è il periodo di tempo tra il momento in cui aderisci e quello in cui andrai in pensione (al pensionamento avrai infatti effettuato più versamenti e maturato più rendimenti);
- d. più bassi sono i costi di partecipazione;
- e. più elevati sono i rendimenti della gestione.

In larga parte, tali elementi possono essere influenzati da tue decisioni: ad esempio, da quanto ti impegni a versare, dall'attenzione che potrai nel confrontare i costi che sostieni con quelli delle altre forme cui potresti aderire; dalle scelte che farai su come investire i tuoi contributi tra le diverse possibilità che ti sono proposte; dal numero di anni di partecipazione al piano nella fase di accumulo. Considera inoltre che, per la parte che percepirai in forma di pensione, sarà importante anche il momento del pensionamento: maggiore sarà la tua età, più elevato sarà l'importo della pensione.

La pensione complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della tua vita ti verrà erogata **una pensione complementare** ('rendita'), cioè ti sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento. Difatti la '**trasformazione**' del capitale in una rendita avviene applicando dei 'coefficienti di conversione' che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della tua pensione.

Per l'erogazione della pensione il **FONDO PENSIONE APERTO AXA** ha stipulato una apposita convenzione assicurativa, che ti consente di scegliere tra:

- una rendita vitalizia immediata (ti viene corrisposta finché rimani in vita);
- una rendita vitalizia reversibile (in caso di decesso la rendita viene corrisposta, per la quota da te scelta, alla persona che avrai designato);
- una rendita certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia (in caso di decesso viene corrisposta alla persona che avrai designato);
- una rendita certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia (in caso di decesso viene corrisposta alla persona che avrai designato).

Ricorda che in mancanza di diversa opzione la pensione ti verrà erogata sotto forma di rendita vitalizia immediata.

Tieni comunque conto che le condizioni che ti saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento.

N.B.: Ricorda che al momento del pensionamento, se lo ritieni conveniente, puoi trasferirti ad altra forma pensionistica complementare al fine di percepire la rendita alle condizioni dalla stessa offerte.

Per maggiori informazioni sulle condizioni di erogazione della rendita, consulta la Parte III del Regolamento. Per maggiori informazioni sulle condizioni attualmente in corso, sulle caratteristiche e sulle modalità di attivazione delle diverse opzioni di rendita consulta l'apposito allegato al Regolamento.

La prestazione in capitale

Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un **capitale** fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. Devi tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta, godrai della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l'importo della pensione

complementare che ti sarà erogata nel tempo sarà più basso di quello che ti sarebbe spettato se non avessi esercitato questa opzione.

In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 28 aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l'intero ammontare.

Le condizioni e i limiti per l'accesso alla prestazione in capitale sono indicati nella Parte III del Regolamento.

Cosa succede in caso di decesso

In caso di decesso prima che tu abbia raggiunto il pensionamento, la posizione individuale che avrai accumulato nel **FONDO PENSIONE APERTO AXA** sarà versata ai tuoi eredi ovvero alle diverse persone che ci avrai indicato. In mancanza, la tua posizione resterà acquisita al fondo. Per il caso di decesso dopo il pensionamento, il **FONDO PENSIONE APERTO AXA** ti offre la possibilità di assicurare l'erogazione di una pensione ai tuoi familiari, sottoscrivendo una rendita 'reversibile'.

Le prestazioni assicurative accessorie

La partecipazione al FONDO PENSIONE APERTO AXA ti consente di beneficiare di una prestazione assicurativa accessoria per invalidità totale e permanente. La sottoscrizione di tale copertura è facoltativa, puoi quindi decidere liberamente se avvalertene o meno.

La copertura è finanziata attraverso versamenti aggiuntivi rispetto ai contributi destinati ad alimentare le prestazioni pensionistiche. Il premio annuo è determinato all'inizio di ciascun anno di assicurazione sulla base dei parametri riportati nella convenzione sottoscritta dal Fondo, che tengono conto dell'importo del capitale assicurato e dell'età dell'aderente.

I requisiti di accesso e i criteri per la determinazione dell'entità delle prestazioni accessorie sono indicati nell'apposito allegato al Regolamento.

Dal momento in cui aderisci, è importante fare in modo che la costruzione della tua pensione complementare giunga effettivamente a compimento. La 'fase di accumulo' si conclude quindi - di norma - al momento del pensionamento, quando inizierà la 'fase di erogazione' (cioè il pagamento della pensione). In generale, non puoi chiedere la restituzione della tua posizione, neanche in parte, tranne che nei casi di seguito indicati.

Le anticipazioni

Prima del pensionamento puoi fare affidamento sulle somme accumulate nel **FONDO PENSIONE APERTO AXA** richiedendo una anticipazione della tua posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la tua vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre tue personali esigenze.

Devi però considerare che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la tua posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno esserti erogate successivamente.

In qualsiasi momento puoi tuttavia reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al fondo.

Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel Documento sulle anticipazioni.

Alcune forme di anticipazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari.

Verifica la disciplina nell'apposito Documento sul regime fiscale.

Il riscatto della posizione maturata e RITA

In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla tua vita lavorativa, puoi inoltre **riscattare o richiedere la RITA**, in tutto o in parte, sulla posizione maturata, in base agli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

Se, trovandoti nelle situazioni che consentono il **riscatto totale** della posizione, intendi effettuare tale scelta, tieni conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto tra te ed il **FONDO PENSIONE APERTO AXA**. In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento non avrai alcun diritto nei confronti del **FONDO PENSIONE APERTO AXA**.

Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale o richiedere la RITA sono indicate nella Parte III del Regolamento.

Alcune forme di riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la disciplina nell'apposito Documento sul regime fiscale.

Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

Puoi **trasferire** liberamente la tua posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dall'adesione **al FONDO PENSIONE APERTO AXA**. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di modifiche particolarmente significative del Regolamento del **FONDO PENSIONE APERTO AXA**. Puoi trasferirti anche in caso di vicende che interessino la tua situazione lavorativa.

E' importante sapere che il trasferimento ti consente di proseguire il piano previdenziale presso un'altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l'operazione non è soggetta a tassazione.

Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento. Le modifiche del Regolamento che danno diritto al trasferimento prima di due anni dall'adesione sono specificate nella Parte VI del Regolamento.

I costi connessi alla partecipazione

I costi nella fase di accumulo

La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per remunerare l'attività di amministrazione, l'attività di gestione del patrimonio ecc. Alcuni di questi costi ti vengono imputati direttamente (ad esempio, mediante trattenute dai versamenti), altri sono invece prelevati dal patrimonio investito. La presenza di tali costi diminuisce il risultato del tuo investimento, riducendo i rendimenti o, eventualmente, aumentando le perdite. In entrambi i casi quindi **i costi influiscono sulla crescita della tua posizione individuale**.

Al fine di assumere la tua scelta in modo più consapevole, può esserti utile confrontare i costi del **FONDO PENSIONE APERTO AXA** con quelli praticati da altri operatori per offerte aventi le medesime caratteristiche. Trovi indicati tutti i costi nella Tabella '**Costi nella fase di accumulo**' della Sezione I - Informazioni chiave per l'aderente.

L'indicatore sintetico dei costi

Al fine di facilitarti nel confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari o, all'interno di una stessa forma, relativi alle diverse proposte di investimento, la COVIP ha prescritto che venga calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un '**Indicatore sintetico dei costi**'.

L'indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati dal **FONDO PENSIONE APERTO AXA** (v. Tabella '**Costi nella fase di accumulo**' della Sezione I - Informazioni chiave per l'aderente). Dal calcolo sono escluse le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo, e le spese e gli oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori. Ovviamente, l'indicatore non tiene conto delle eventuali spese da sostenere per la sottoscrizione delle prestazioni assicurative accessorie. Per quanto riguarda i costi relativi all'esercizio di prerogative individuali, viene considerato unicamente il costo di trasferimento; tale costo non è tuttavia considerato nel calcolo dell'indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.

L'indicatore sintetico dei costi ti consente di avere, in modo semplice e immediato, un'idea del 'peso' che i costi praticati dal **FONDO PENSIONE APERTO AXA** hanno ogni anno sulla posizione individuale. In altri termini, ti indica di quanto il rendimento dell'investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati (2, 5, 10 e 35 anni di partecipazione), risulta inferiore a quello che avresti se i contributi fossero gestiti senza applicare alcun costo. Ricorda però che, proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a quelle considerate - ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste l'indicatore ha una valenza meramente orientativa.

I risultati delle stime sono riportati nella Tabella '**Indicatore sintetico dei costi**' della Sezione I - Informazioni chiave per l'aderente.

Nel valutarne le implicazioni tieni conto che differenze anche piccole di questo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Considera, ad esempio, che un valore dell'indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della tua prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell'1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%.

Per utilizzare correttamente questa informazione, ti ricordiamo infine che nel confrontare diverse proposte dovrai avere anche presenti le differenti caratteristiche di ciascuna di esse (politica di investimento, stile gestionale, garanzie...).

I costi nella fase di erogazione

Dal momento del pensionamento, ti saranno invece imputati i costi previsti per l'erogazione della pensione complementare.

Tieni comunque conto del fatto che i costi che graveranno su di te nella fase di erogazione dipenderanno dalla convenzione assicurativa che risulterà in vigore nel momento in cui accederai al pensionamento.

I costi relativi alla erogazione delle rendite sono indicati nell'apposito allegato al Regolamento.

Il regime fiscale

Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e consentirti di ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione al **FONDO PENSIONE APERTO AXA** godono di una disciplina fiscale di particolare favore.

I contributi

I contributi che versi sono deducibili dal tuo reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite non devi considerare il flusso di TFR conferito mentre devi includere il contributo eventualmente versato dal tuo datore di lavoro.

Se sei iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione devi tener conto del totale delle somme versate.

In presenza di particolari condizioni, puoi dedurre un contributo annuo superiore a 5.164,57 euro se hai iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007.

I rendimenti

I risultati derivanti dall'investimento dei contributi sono tassati con aliquota del 20%; i risultati derivanti da investimenti in titoli pubblici sono tassati con aliquota del 12,50%. Complessivamente si tratta di aliquote più basse di quelle applicate sugli investimenti di natura finanziaria.

Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti che trovi indicati nei documenti del **FONDO PENSIONE APERTO AXA** sono quindi già al netto di questo onere.

Le prestazioni

Le prestazioni erogate dal **FONDO PENSIONE APERTO AXA** godono di una tassazione agevolata. In particolare, le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento

dell'erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo. Le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un'aliquota decrescente all'aumentare degli anni di partecipazione al fondo. Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione.

Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi, dei rendimenti della gestione e delle prestazioni consulta il Documento sul regime fiscale.

Altre informazioni

Per aderire...

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il **'Modulo di adesione'**.

Entro 15 giorni dalla ricezione del modulo, il **FONDO PENSIONE APERTO AXA** ti invierà una lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione, nella quale potrai verificare, tra l'altro, la data di decorrenza della tua partecipazione.

La sottoscrizione del 'Modulo di adesione' non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro TFR: il **FONDO PENSIONE APERTO AXA** procede automaticamente alla iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. In questo caso, la lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione riporterà anche le informazioni necessarie per consentire all'iscritto l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Se sottoscrivi il "modulo di adesione" fuori dalle sedi dei soggetti incaricati del collocamento **FONDO PENSIONE APERTO AXA** l'efficacia dell'adesione è sospesa per 7 giorni entro i quali puoi recedere dal contratto, senza spese né corrispettivo ad alcuno.

La valorizzazione dell'investimento

Il patrimonio di ciascun comparto del fondo è suddiviso in quote. Ogni versamento effettuato dà pertanto diritto alla assegnazione di un numero di quote. Il valore del patrimonio di ciascun comparto e della relativa quota è determinato con periodicità settimanale.

I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Il valore delle quote di ciascun comparto del **FONDO PENSIONE APERTO AXA** è disponibile sul sito web www.axa.it. Il valore della quota è al netto di tutti gli oneri a carico del comparto, compresi gli oneri fiscali sui rendimenti della gestione.

Comunicazioni agli iscritti

Entro il 31 marzo di ciascun anno riceverai una comunicazione contenente un aggiornamento sul **FONDO PENSIONE APERTO AXA** e sulla tua posizione personale.

Ti invitiamo a porre particolare attenzione nella lettura di questo documento, anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati e comunque conoscere l'evoluzione del tuo piano previdenziale.

AXA ASSICURAZIONI S.P.A. si impegna inoltre a informarti circa ogni modifica relativa al **FONDO PENSIONE APERTO AXA** che sia potenzialmente in grado di incidere significativamente sulle tue scelte di partecipazione.

La mia pensione complementare

“La mia pensione complementare” è uno strumento che ti fornisce indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull’importo delle prestazioni che potresti ottenere al momento del pensionamento.

Si tratta di una mera proiezione, basata **su ipotesi e dati stimati**; pertanto gli importi a te effettivamente spettanti potranno essere diversi da quelli che troverai indicati. Il Documento ti è però utile per avere un’idea immediata del piano pensionistico che stai realizzando e di come gli importi delle prestazioni possono variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi.

Il Documento è elaborato e diffuso secondo le indicazioni fornite dalla Covip, a partire dalla data dalla stessa indicata.

Puoi personalizzare le proiezioni indicate nel documento ‘La mia pensione complementare’ accedendo al sito web www.axa.it.

Ti invitiamo quindi a utilizzare tale strumento correttamente, come ausilio per l’assunzione di scelte più appropriate rispetto agli obiettivi che ti aspetti di realizzare aderendo al **FONDO PENSIONE APERTO AXA**.

Clausola di esclusione

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.

Antiriciclaggio

L’aderente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell’assolvimento dell’adeguata verifica ai fini dell’antiriciclaggio. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione dell’Aderente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il Contratto o eseguire le operazioni richieste, effettuare modifiche contrattuali, accettare i versamenti aggiuntivi non contrattualmente obbligatori, nonché dare seguito alla designazione di nuovi beneficiari (Decreto Legislativo 231/2007 e s.m.i. e al Regolamento IVASS 44/2019). In nessun caso gli assicuratori/ i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.

Reclami

I clienti di forme pensionistiche complementari di AXA Assicurazioni che intendono comunicare presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento della forma pensionistica complementare a cui aderiscono, possono comunicare i loro reclami all’Ufficio Gestione Reclami della Compagnia (Corso Como n. 17 - 20154 Milano, mail: reclami@axa.it, pec reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it, Fax +39 02 43448103).

Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta.

Qualora poi il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà presentare un esposto alla COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00187 Roma (fax 06.69506.306; e - mail: protocollo@pec.covip.it).

Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell’area Reclami del sito www.axa.it

FONDO PENSIONE APERTO AXA

Sezione III - Informazioni sull'andamento della gestione
aggiornate al 31 12 2019

Alla gestione delle risorse provvede AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

La società è dotata di una funzione di gestione dei rischi che dispone di strumenti per l'analisi della rischioosità dei portafogli, sia in via preventiva che a consuntivo. Tali strumenti sono anche messi a disposizione della funzione di gestione dei portafogli a supporto dell'attività di investimento.

Le principali attività svolte dalla funzione di gestione dei rischi sono le seguenti:

- analisi dei rendimenti realizzati, anche in confronto al benchmark;
- monitoraggio del rischio mediante appositi indicatori;
- analisi del rischio a livello di tipologia di strumento finanziario;
- analisi della composizione del portafoglio rispetto alle strategie di investimento decise.

Le principali analisi sono effettuate con cadenza periodica, con possibilità di approfondimenti quando necessari.

Comparto - Conservativo

Data di avvio dell'operatività del comparto:	31/01/2000
Soggetto gestore:	AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Patrimonio netto al 31.12.2019 (in euro):	2.355.206,00

Informazioni sulla gestione delle risorse

Finalità della gestione: Rivalutazione del capitale investito rispondendo alle esigenze di un soggetto che è ormai prossimo alla pensione e sceglie una gestione prudente al fine di cautelare il rendimento e di consolidare il proprio patrimonio.

Orizzonte temporale dell'aderente: breve periodo.

Grado di rischio: basso.

Politica di investimento

Politica di gestione: gli investimenti sono effettuati nel rispetto delle disposizioni emanate dagli Organi di vigilanza. Nella fase di avviamento del Fondo l'investimento in OICVM avrà carattere prevalente finché non sarà raggiunta una massa critica sufficiente a realizzare una diversificazione degli investimenti, restando invece escluso l'investimento in quote di fondi chiusi. La copertura del rischio di cambio connesso agli investimenti in valuta estera, anche mediante il ricorso ad operazioni in contratti derivati nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, sarà di volta in volta oggetto di valutazione da parte del gestore.

Strumenti finanziari: esclusivamente in titoli obbligazionari a breve termine ad elevato rating espressi in Euro. Gli investimenti in titoli di debito non quotati saranno effettuati solo se emessi o garantiti da Stati o da Organismi Internazionali di Paesi OCSE ovvero da Soggetti ivi residenti. La durata finanziaria media del portafoglio (duration) non sarà superiore a 6 mesi. Non si esclude la presenza in portafoglio di singoli titoli che abbiano durata finanziaria superiore.

Aree geografiche di investimento: gli investimenti sono prevalentemente circoscritti a strumenti finanziari di emittenti dei Paesi OCSE. Non sono previsti investimenti sui mercati di Paesi Emergenti.

Rischio cambio: assente.

Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2019.

Tavola 1. Investimento per tipologia di strumento finanziario (dati al 31.12.2019)

TIPOLOGIA ATTIVO	VALORE
Depositi	23.677,00
Crediti per operazioni pronti contro termine con scadenza <=6 mesi	
Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali con vita residua <= 6 mesi	
Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali con vita residua > 6 mesi	
Titoli di debito quotati con vita residua <= 6 mesi	
Titoli di debito quotati con vita residua > 6 mesi	
Titoli di debito non quotati con vita residua <= 6 mesi	
Titoli di debito non quotati con vita residua > 6 mesi	
Titoli di capitale quotati	
Titoli di capitale non quotati	
Quote di OICR	2.324.763,00
Opzioni acquistate	
Altri strumenti derivati	
Debiti per operazioni pronti contro termine con scadenza <= 6 mesi	

Tavola 2. Investimento per area geografica

Titoli di debito	100%
Italia	6,98%
Altri Paesi dell'area Euro	79,73%
Altri Paesi dell'Unione Europea	4,02%
Altro	9,27%
Titoli di capitale	0,00%

Tavola 3. Altre informazioni rilevanti (dati al 31.12.2019)

Liquidità (in % del patrimonio)	1,01%
Duration media	1,41
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	0,00%
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio	0,04

Il tasso di rotazione del portafoglio (*Turnover*) esprime la quota del portafoglio che nel periodo di riferimento è stata "ruotata" ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento. A titolo esemplificativo, un livello di *turnover* pari a 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato sostituito, durante l'anno, con nuovi investimenti; un livello di *turnover* pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni, elevati livelli di *turnover* possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del Comparto in confronto con il relativo *benchmark*.

Nell'esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:

- i dati di rendimento non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente;
- il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del *benchmark*;
- il *benchmark* è stato riportato al netto degli oneri fiscali vigenti

Tavola 4 - Rendimenti annui

Benchmark: EURIBOR 3 MONTHS IN EURO




Tavola 5. Rendimento medio annuo composto

Periodo	Comparto	Benchmark
3 anni	-0,88%	-0,27%
5 anni	-0,73%	-0,21%
10 anni	-0,40%	0,18%

Tavola 6. Volatilità storica

Periodo	Comparto	Benchmark
3 anni	0,06%	0,00%
5 anni	0,07%	0,01%
10 anni	0,10%	0,02%

Total Expenses Ratio (TER): Costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio medio annuo. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazione.

	2017	2018	2019
Oneri di gestione finanziaria			
di cui per commissioni di gestione finanziaria	0,66%	0,67%	0,67%
di cui per commissioni di incentivo			
Altri oneri gravanti sul fondo			
TOTALE PARZIALE	0,66%	0,67%	0,67%
Oneri Direttamente a carico degli aderenti	0,15%	0,15%	0,15%
TOTALE GENERALE	0,81%	0,82%	0,82%

N.B.: il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.

Comparto - Prudente

Data di avvio dell'operatività del comparto:	31/01/2010
Soggetto gestore:	AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Patrimonio netto al 31.12.2019 (in euro):	5.526.658,00

Informazioni sulla gestione delle risorse

Finalità della gestione: Crescita moderata del capitale investito secondo una gestione prudente tesa al contenimento della volatilità dei rendimenti, rispondendo alle esigenze di soggetti per i quali è prevista una permanenza nel Fondo di breve/medio periodo ai fini del raggiungimento dell'età pensionabile

Orizzonte temporale dell'aderente: breve/medio periodo.

Grado di rischio: medio-basso.

Politica di investimento

Politica di gestione: gli investimenti sono effettuati nel rispetto delle disposizioni emanate dagli Organi di vigilanza. Nella fase di avviamento del Fondo l'investimento in OICVM avrà carattere prevalente finché non sarà raggiunta una massa critica sufficiente a realizzare una diversificazione degli investimenti, restando invece escluso l'investimento in quote di fondi chiusi. La copertura del rischio di cambio connesso agli investimenti in valuta estera, anche mediante il ricorso ad operazioni in contratti derivati nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, sarà di volta in volta oggetto di valutazione da parte del gestore.

Strumenti finanziari: la linea investe prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, in particolare dell'area EURO. La durata finanziaria media (duration) del portafoglio si orienterà sui 5 anni circa.

Aree geografiche di investimento: gli investimenti sono prevalentemente circoscritti a strumenti finanziari di emittenti dei Paesi OCSE. La linea effettuerà in misura residuale investimenti nei mercati dei Paesi Emergenti.

Rischio cambio: assente.

Tavola 1. Investimento per tipologia di strumento finanziario (dati al 31.12.2019)

TIPOLOGIA ATTIVO	VALORE
Depositi	169.905,00
Crediti per operazioni pronti contro termine con scadenza <=6 mesi	
Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali con vita residua <= 6 mesi	
Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali con vita residua > 6 mesi	
Titoli di debito quotati con vita residua <= 6 mesi	
Titoli di debito quotati con vita residua > 6 mesi	
Titoli di debito non quotati con vita residua <= 6 mesi	
Titoli di debito non quotati con vita residua > 6 mesi	
Titoli di capitale quotati	
Titoli di capitale non quotati	
Quote di OICR	5.392.371,00
Opzioni acquistate	
Altri strumenti derivati	
Debiti per operazioni pronti contro termine con scadenza <= 6 mesi	

Tavola 2. Investimento per area geografica

Titoli di debito	86,52%
Italia	15,63%
Altri Paesi dell'area Euro	21,43%
Altri Paesi dell'Unione Europea	6,55%
Altro	42,90%
Titoli di capitale	13,48%
Italia	0,63%
Altri Paesi dell'area Euro	8,00%
Altri Paesi dell'Unione Europea	0,57%
Altro	4,29%

Tavola 3. Altre informazioni rilevanti (dati al 31.12.2019)

Liquidità (in % del patrimonio)	3,07%
Duration media	7,11
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	0,00%
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio	0,31

Il tasso di rotazione del portafoglio (Turnover) esprime la quota del portafoglio che nel periodo di riferimento è stata "ruotata" ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento. A titolo esemplificativo, un livello di turnover pari a 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato sostituito, durante l'anno, con nuovi investimenti; un livello di turnover pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni, elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del Comparto in confronto con il relativo *benchmark*.

Nell'esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:

- i dati di rendimento non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente;
- il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del *benchmark*;
- il *benchmark* è stato riportato al netto degli oneri fiscali vigenti

Tavola 4 - Rendimenti annui

Benchmark: 35% CITIGROUP EUROBIG 3-5 YEARS,
9% MSCI EMU LOCAL, 6% MSCI WORLD EX EMU IN EUR, 50% CITIGROUP
EUROBIG ALL MATURITIES




Tavola 5. Rendimento medio annuo composto

Periodo	Comparto	Benchmark
3 anni	0,95%	2,08%
5 anni	1,05%	2,17%
10 anni	2,84%	3,64%

Tavola 6. Volatilità storica

Periodo	Comparto	Benchmark
3 anni	2,08%	0,54%
5 anni	2,98%	0,70%
10 anni	3,08%	0,90%

Total Expenses Ratio (TER): Costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio medio annuo. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazione.

	2017	2018	2019
Oneri di gestione finanziaria			
di cui per commissioni di gestione finanziaria	0,93%	1,29%	1,29%
di cui per commissioni di incentivo			
Altri oneri gravanti sul fondo			
TOTALE PARZIALE	0,93%	1,29%	1,29%
Oneri Direttamente a carico degli aderenti	0,10%	0,10%	0,10%
TOTALE GENERALE	1,03%	1,39%	1,39%

N.B.: il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.

Comparto - Equilibrato

Data di avvio dell'operatività del comparto:	31/01/2000
Soggetto gestore:	AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Patrimonio netto al 31.12.2019 (in euro):	8.950.882,00

Informazioni sulla gestione delle risorse

Finalità della gestione: Crescita media del capitale investito accettando una certa volatilità dei rendimenti, rispondendo alle esigenze di soggetti per i quali è prevista una permanenza nel Fondo di medio/lungo periodo ai fini del raggiungimento dell'età pensionabile.

Orizzonte temporale dell'aderente: medio/lungo periodo.

Grado di rischio: medio (il profilo di rischio tende ad attenuarsi in caso di permanenza corrispondente a quella indicata).

Politica di investimento

Politica di gestione: gli investimenti sono effettuati nel rispetto delle disposizioni emanate dagli Organi di vigilanza. Nella fase di avviamento del Fondo l'investimento in OICVM avrà carattere prevalente finché non sarà raggiunta una massa critica sufficiente a realizzare una diversificazione degli investimenti, restando invece escluso l'investimento in quote di fondi chiusi. La copertura del rischio di cambio connesso agli investimenti in valuta estera, anche mediante il ricorso ad operazioni in contratti derivati nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, sarà di volta in volta oggetto di valutazione da parte del gestore.

Strumenti finanziari: il portafoglio della linea è opportunamente diversificato tra strumenti finanziari di natura obbligazionaria e azionaria. La durata media finanziaria (duration) dei titoli obbligazionari in portafoglio sarà di circa 5 anni.

Aree geografiche di investimento: gli investimenti sono prevalentemente circoscritti a strumenti finanziari di emittenti dei Paesi OCSE. La linea effettuerà in misura residuale investimenti nei mercati dei Paesi Emergenti.

Rischio cambio: assente.

Tavola 1. Investimento per tipologia di strumento finanziario (dati al 31.12.2019)

TIPOLOGIA ATTIVO	VALORE
Depositi	173.060,00
Crediti per operazioni pronti contro termine con scadenza <=6 mesi	
Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali con vita residua <= 6 mesi	
Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali con vita residua > 6 mesi	
Titoli di debito quotati con vita residua <= 6 mesi	
Titoli di debito quotati con vita residua > 6 mesi	
Titoli di debito non quotati con vita residua <= 6 mesi	
Titoli di debito non quotati con vita residua > 6 mesi	
Titoli di capitale quotati	
Titoli di capitale non quotati	
Quote di OICR	8.894.903,00
Opzioni acquistate	
Altri strumenti derivati	
Debiti per operazioni pronti contro termine con scadenza <= 6 mesi	

Tavola 2. Investimento per area geografica

Titoli di debito	50,64%
Italia	11,33%
Altri Paesi dell'area Euro	8,31%
Altri Paesi dell'Unione Europea	2,09%
Altro	28,91%
Titoli di capitale	49,36%
Italia	2,30%
Altri Paesi dell'area Euro	29,32%
Altri Paesi dell'Unione Europea	2,07%
Altro	15,66%

Tavola 3. Altre informazioni rilevanti (dati al 31.12.2019)

Liquidità (in % del patrimonio)	1,93%
Duration media	5,48
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	0,00%
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio	0,11

Il tasso di rotazione del portafoglio (*Turnover*) esprime la quota del portafoglio che nel periodo di riferimento è stata "ruotata" ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento. A titolo esemplificativo, un livello di *turnover* pari a 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato sostituito, durante l'anno, con nuovi investimenti; un livello di *turnover* pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni, elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del Comparto in confronto con il relativo *benchmark*.

Nell'esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:

- i dati di rendimento non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente;
- il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del *benchmark*;
- il *benchmark* è stato riportato al netto degli oneri fiscali vigenti

Tavola 4 - Rendimenti annui

Benchmark: 42,5% CITIGROUP EUROBIG 5-7 YEARS, 7,5% CITIGROUP WGBI EX EUROBIG 5-7 YEARS; 30% MSCI EMU LOCAL, 20% MSCI WORLD EX EMU IN EUR




Tavola 5. Rendimento medio annuo composto

Periodo	Comparto	Benchmark
3 anni	2,41%	3,53%
5 anni	2,11%	3,78%
10 anni	3,23%	5,07%

Tavola 6. Volatilità storica

Periodo	Comparto	Benchmark
3 anni	4,43%	1,95%
5 anni	6,03%	2,39%
10 anni	6,20%	2,57%

Total Expenses Ratio (TER): Costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio medio annuo. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazione.

	2017	2018	2019
Oneri di gestione finanziaria			
di cui per commissioni di gestione finanziaria	0,98%	1,41%	1,41%
di cui per commissioni di incentivo			
Altri oneri gravanti sul fondo			
TOTALE PARZIALE	0,98%	1,41%	1,41%
Oneri Direttamente a carico degli aderenti	0,09%	0,09%	0,09%
TOTALE GENERALE	1,07%	1,50%	1,50%

N.B.: il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.

Comparto - Dinamico

Data di avvio dell'operatività del comparto:	31/01/2000
Soggetto gestore:	AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Patrimonio netto al 31.12.2019 (in euro):	5.713.447,00

Informazioni sulla gestione delle risorse

Finalità della gestione: Crescita alta del capitale investito accettando una marcata volatilità dei rendimenti, rispondendo alle esigenze di soggetti per i quali è prevista una permanenza nel Fondo di lungo periodo ai fini del raggiungimento dell'età pensionabile.

Orizzonte temporale dell'aderente: lungo periodo.

Grado di rischio: alto (il profilo di rischio tende ad attenuarsi in caso di permanenza corrispondente a quella indicata).

Politica di investimento

Politica di gestione: gli investimenti sono effettuati nel rispetto delle disposizioni emanate dagli Organi di vigilanza. Nella fase di avviamento del Fondo l'investimento in OICVM avrà carattere prevalente finché non sarà raggiunta una massa critica sufficiente a realizzare una diversificazione degli investimenti, restando invece escluso l'investimento in quote di fondi chiusi. La copertura del rischio di cambio connesso agli investimenti in valuta estera, anche mediante il ricorso ad operazioni in contratti derivati nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, sarà di volta in volta oggetto di valutazione da parte del gestore.

Strumenti finanziari: la linea investe prevalentemente in strumenti finanziari di natura azionaria e investe in misura minore in titoli obbligazionari di emittenti pubblici nazionali ed esteri. La durata media finanziaria (duration) dei titoli obbligazionari in portafoglio sarà di circa 5 anni.

Aree geografiche di investimento: gli investimenti sono prevalentemente circoscritti a strumenti finanziari di emittenti dei Paesi OCSE. La linea effettuerà in misura residuale investimenti nei mercati dei Paesi Emergenti.

Rischio cambio: assente.

Tavola 1. Investimento per tipologia di strumento finanziario (dati al 31.12.2019)

TIPOLOGIA ATTIVO	VALORE
Depositi	149.327,00
Crediti per operazioni pronti contro termine con scadenza <=6 mesi	
Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali con vita residua <= 6 mesi	
Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali con vita residua > 6 mesi	
Titoli di debito quotati con vita residua <= 6 mesi	
Titoli di debito quotati con vita residua > 6 mesi	
Titoli di debito non quotati con vita residua <= 6 mesi	
Titoli di debito non quotati con vita residua > 6 mesi	
Titoli di capitale quotati	
Titoli di capitale non quotati	
Quote di OICR	5.662.689,00
Opzioni acquistate	
Altri strumenti derivati	
Debiti per operazioni pronti contro termine con scadenza <= 6 mesi	

Tavola 2. Investimento per area geografica

Titoli di debito	28,18%
Italia	4,83%
Altri Paesi dell'area Euro	4,13%
Altri Paesi dell'Unione Europea	1,33%
Altro	17,89%
Titoli di capitale	71,82%
Italia	3,35%
Altri Paesi dell'area Euro	42,66%
Altri Paesi dell'Unione Europea	3,02%
Altro	22,79%

Tavola 3. Altre informazioni rilevanti (dati al 31.12.2019)

Liquidità (in % del patrimonio)	2,61%
Duration media	6,80
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	0,00%
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio	0,15

Il tasso di rotazione del portafoglio (*Turnover*) esprime la quota del portafoglio che nel periodo di riferimento è stata "ruotata" ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento. A titolo esemplificativo, un livello di *turnover* pari a 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato sostituito, durante l'anno, con nuovi investimenti; un livello di *turnover* pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni, elevati livelli di *turnover* possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del Comparto in confronto con il relativo *benchmark*.

Nell'esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:

- i dati di rendimento non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente;
- il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del *benchmark*;
- il *benchmark* è stato riportato al netto degli oneri fiscali vigenti

Tavola 4 - Rendimenti annui

Benchmark: 25,5% CITIGROUP EUROBIG 7-10 YEARS, 4,5%

CITIGROUP WGBI EX EUROBIG 7-10 YRS, 42% MSCI EMU

LOCAL, 28% MSCI WORLD EX EMU IN EUR




Tavola 5. Rendimento medio annuo composto

Periodo	Comparto	Benchmark
3 anni	3,57%	4,58%
5 anni	3,04%	4,68%
10 anni	3,99%	5,75%

Tavola 6. Volatilità storica

Periodo	Comparto	Benchmark
3 anni	6,39%	4,45%
5 anni	8,43%	5,88%
10 anni	8,58%	6,36%

Total Expenses Ratio (TER): Costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio medio annuo. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazione.

	2017	2018	2019
Oneri di gestione finanziaria			
di cui per commissioni di gestione finanziaria	1,07%	1,57%	1,57%
di cui per commissioni di incentivo			
Altri oneri gravanti sul fondo			
TOTALE PARZIALE	1,07%	1,57%	1,57%
Oneri Direttamente a carico degli aderenti	0,11%	0,11%	0,11%
TOTALE GENERALE	1,18%	1,68%	1,68%

N.B.: il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.

Comparto - Garantito

Data di avvio dell'operatività del comparto:	01/07/2007
Soggetto gestore:	AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Patrimonio netto al 31.12.2019 (in euro):	4.194.255,00

Informazioni sulla gestione delle risorse

Finalità della gestione: La gestione è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale. La presenza di una garanzia di risultato consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione. L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata del 2,00% su base annua, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

N.B.: I flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati a questo comparto.

Garanzia: La garanzia prevede che al momento dell'esercizio del diritto al pensionamento la posizione individuale non potrà essere inferiore ai contributi versati nel comparto al netto degli oneri di gestione (e di eventuali anticipazioni non reintegrate o di importi riscattati). La medesima garanzia opera anche prima del pensionamento nei seguenti casi di riscatto della posizione individuale:

- decesso;
- invalidità permanente che comporti la riduzione dell'attività lavorativa a meno di un terzo;
- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

N.B.: Qualora alla scadenza della convenzione in corso venga stipulata una convenzione che, fermo restando il livello minimo di garanzia richiesto dalla normativa vigente, contenga condizioni diverse dalle attuali, AXA ASSICURAZIONI S.p.A. comunicherà agli iscritti interessati gli effetti conseguenti.

Orizzonte temporale dell'aderente: breve/medio periodo (fino a 5 anni)

Grado di rischio: Basso

Politica di investimento:

Politica di gestione: gli investimenti sono effettuati nel rispetto delle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza. Nella fase di avviamento del Fondo, l'investimento in OICVM avrà carattere prevalente finché non sarà raggiunta una massa critica sufficiente a realizzare una diversificazione degli investimenti, restando invece escluso l'investimento in fondi chiusi.

Strumenti finanziari: il Fondo investe maggiormente o totalmente in titoli obbligazionari e strumenti monetari dell'area Euro ad elevato rating. La durata finanziaria media del portafoglio (duration) non sarà superiore a 5 anni. L'investimento in titoli azionari non potrà essere superiore al 10% del portafoglio.

Categorie di emittenti e settori industriali: obbligazioni e strumenti monetari europei o sovranazionali, con elevato rating. Titoli azionari dell'area Euro. Coerentemente con i propri obiettivi, la linea potrà acquisire parti di OICVM rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 85/611/CEE, purché i programmi e i limiti di investimento di ogni OICVM siano compatibili con quelli della linea medesima.

Aree geografiche di investimento: investimenti prevalentemente circoscritti a strumenti finanziari di emittenti dei Paesi OCSE. Non sono previsti investimenti sui mercati dei Paesi Emergenti.

Rischio cambio: Assente.

Tavola 1. Investimento per tipologia di strumento finanziario (dati al 31.12.2019)

TIPOLOGIA ATTIVO	VALORE
Depositi	142.072,00
Crediti per operazioni pronti contro termine con scadenza <=6 mesi	
Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali con vita residua <= 6 mesi	
Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali con vita residua > 6 mesi	
Titoli di debito quotati con vita residua <= 6 mesi	
Titoli di debito quotati con vita residua > 6 mesi	
Titoli di debito non quotati con vita residua <= 6 mesi	
Titoli di debito non quotati con vita residua > 6 mesi	
Titoli di capitale quotati	
Titoli di capitale non quotati	
Quote di OICR	4.052.228,00
Opzioni acquistate	
Altri strumenti derivati	
Debiti per operazioni pronti contro termine con scadenza <= 6 mesi	

Tavola 2. Investimento per area geografica

Titoli di debito	94,85%
Italia	12,13%
Altri Paesi dell'area Euro	60,91%
Altri Paesi dell'Unione Europea	7,69%
Altro	14,12%
Titoli di capitale	5,15%
Italia	0,38%
Altri Paesi dell'area Euro	4,77%
Altri Paesi dell'Unione Europea	0,00%
Altro	0,00%

Tavola 3. Altre informazioni rilevanti (dati al 31.12.2019)

Liquidità (in % del patrimonio)	3,39%
Duration media	3,65
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	0,00%
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio	0,04

Il tasso di rotazione del portafoglio (*Turnover*) esprime la quota del portafoglio che nel periodo di riferimento è stata "ruotata" ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento. A titolo esemplificativo, un livello di *turnover* pari a 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato sostituito, durante l'anno, con nuovi investimenti; un livello di *turnover* pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni, elevati livelli di *turnover* possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del Comparto in confronto con il relativo *benchmark*.

Nell'esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:

- i dati di rendimento non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente;
- il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del *benchmark*;
- il *benchmark* è stato riportato al netto degli oneri fiscali vigenti

Tavola 4 - Rendimenti annui

Benchmark: 50% CITIGROUP EUROBIG 1-3 YEARS, 45% JPM CASH INDEX EURO 3 MONTH; 5% MSCI EMU LOCAL




Tavola 5. Rendimento medio annuo composto

Periodo	Comparto	Benchmark
3 anni	-0,20%	0,11%
5 anni	-0,10%	0,26%
10 anni	0,53%	0,97%

Tavola 6. Volatilità storica

Periodo	Comparto	Benchmark
3 anni	0,74%	6,07%
5 anni	0,85%	8,03%
10 anni	0,96%	8,86%

Total Expenses Ratio (TER): Costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio medio annuo. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazione.

	2017	2018	2019
Oneri di gestione finanziaria			
di cui per commissioni di gestione finanziaria	0,43%	0,46%	0,46%
di cui per commissioni di incentivo			
Altri oneri gravanti sul fondo			
TOTALE PARZIALE	0,43%	0,46%	0,46%
Oneri Direttamente a carico degli aderenti	0,21%	0,21%	0,21%
TOTALE GENERALE	0,64%	0,67%	0,67%

N.B.: il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.

Glossario dei termini tecnici utilizzati

Benchmark:

Costituisce il parametro oggettivo di riferimento del fondo; è espresso da un indice, o da una combinazione di indici, relativi ai mercati finanziari nazionali ed internazionali che qualificano la tipologia degli investimenti che sono effettuati dal fondo. Tali indici sono elaborati da terze parti indipendenti rispetto alle società di gestione e di promozione e, sono valutati, sulla base di criteri oggettivi e controllabili. Ciascuno rappresenta le caratteristiche tipiche del mercato di riferimento, soprattutto in relazione alla Sua volatilità. Il benchmark consente quindi di evidenziare in forma sintetica anche le caratteristiche di rischiosità del fondo in ragione di quelle dei mercati in cui investe.

Qualora il benchmark sia composto da più indici, combinazioni diverse dei medesimi indici possono presentare differenti gradi di rischiosità. Il benchmark permette quindi un'identificazione trasparente della natura dei diversi fondi e ne consente la classificazione attraverso parametri oggettivi di volatilità.

Duration:

Rappresenta la durata finanziaria di un'obbligazione o di un titolo di Stato, ed è calcolabile con un algoritmo di matematica finanziaria. E' espressione della sensibilità del prezzo rispetto al rendimento ed è funzione del valore e della frequenza della cedola, della vita residua di un titolo, del suo rendimento.

In sintesi, la duration è tanto più alta quanto più lontana è la cadenza del titolo e tanto più lontani sono i flussi cedolari.

OICR:

Acronimo di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, vale a dire fondi comuni di investimento e SICAV.

Rating:

E' l'indicatore del grado di solvibilità di un soggetto debitore quale uno Stato o un'impresa. I più importanti rating sono quelli elaborati dalle società statunitensi Moody's e Standard & Poor's. Essi esprimono il merito di credito degli emittenti di prestiti obbligazionari sui mercati internazionali. La tripla A (AAA) indica il massimo dell'affidabilità del debitore: i voti scendono progressivamente su AA, A, BBB, BB, B. La tripla C (CCC) è il rating che si assegna ai debitori inaffidabili.

Volatilità:

Misura statistica della variabilità del prezzo di un bene di investimento in un certo arco di tempo che serve per valutarne il grado di rischiosità. Quanto maggiore è la volatilità, tanto più elevata è l'aspettativa di guadagni maggiori ma anche il rischio di perdite.

FONDO PENSIONE APERTO AXA
Sezione IV - Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare
30-04-2020

La Società di gestione

Il Fondo Aperto AXA è stato istituito nel 1998 dalla compagnia di assicurazione AXA ASSICURAZIONI S.p.A. che da tale data ne esercita l'attività di gestione.

AXA Assicurazioni S.p.A. con sede legale e uffici amministrativi in Corso Como, 17 – 20154 Milano (MI) è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa diretta sulla vita con provvedimento del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 26/11/1984 e ha durata fino al 2100.

La Compagnia è autorizzata all'esercizio delle attività ricomprese nei Rami I, II, III, V e VI di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

La Compagnia è iscritta all'Albo Imprese IVASS con il n. 1.00025 ed è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041.

La Compagnia è soggetta a direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU.

Il capitale sottoscritto è di euro 211.168.625 ed è interamente versato. Il principale azionista è AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU – Succursale in Italia che detiene il 99,99% del capitale sociale.

Il consiglio di amministrazione di AXA Assicurazioni, in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31.12.2021, è così costituito:

Antimo Perretta - presidente	nato a Sessa Aurunca (CE) il 20 dicembre 1962
Patrick Maurice Benoit Cohen – amministratore delegato	nato a Boulogne Billancourt (Francia) il 26 giugno 1973
Paola Bonomo	nata a Marostica (VI) il 15 maggio 1969
Beatrice Bruni	nata a Bologna il 28 settembre 1963
Flavio Manghetti	nato a La Chaux-de-Fonds (Svizzera) il 5 ottobre 1965
Christophe Georges Michel Mugnier	nato a Clichy La Garenne (Francia) il 23 marzo 1973
Christine Theodorovics	nata a Vienna (Austria) il 16 aprile 1968

Il collegio sindacale, in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31.12.2021, è così costituito:

Fabio Guffanti - presidente	nato a Milano il 24 aprile 1958
Nadia Fontana – sindaco effettivo	nata a Roma il 15 novembre 1961
Andrea Mezzadra – sindaco effettivo	nato a Milano il 30 gennaio 1973
Mario Casini – sindaco supplente	nato a Roma il 2 febbraio 1947
Chiara Valeri – sindaco effettivo	nata a Roma il 29 novembre 1966

Le scelte effettive di investimento del fondo, sia pure nel quadro in via generale delle responsabilità gestorie attribuite al consiglio di amministrazione, sono in concreto effettuate da un team di gestione, con il supporto tecnico di un team di analisti che valuta gli scenari economici e finanziari.

Il Responsabile del Fondo Aperto AXA e l'Organismo di Sorveglianza

Responsabile del Fondo, in carica fino 26 maggio 2022 è il Dott. Flavio De Benedictis nato a Santeramo in Colle (BA) il 28 agosto 1976.

I componenti dell'**Organismo di Sorveglianza** in carica fino a marzo 2021, sono:

Claudio Tomassini (membro effettivo)	nato a Roma il 13 ottobre 1949
Stefano Pietrolati (membro effettivo)	nato a Roma il 23 gennaio 1952
Antonio Di Renzi (membro supplente)	nato a Roma il 12 ottobre 1948

La banca depositaria

La banca depositaria del Fondo Pensione Aperto AXA State Street Bank International GmbH Succursale Italia di seguito "banca depositaria", con sede legale in Milano.

La revisione contabile

Per gli esercizi 2016-2023 l'incarico di revisione contabile del rendiconto del fondo è stato affidato alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede in Via Monte Rosa, 91 a Milano.

La raccolta delle adesioni

La raccolta delle adesioni avviene tramite:

- AXA Assicurazioni S.p.A., Corso Como 17 – 20154 Milano;
- Banche, da Sim, da Imprese di Assicurazione e dagli altri soggetti autorizzati che abbiano stipulato con AXA Assicurazioni apposita convenzione;
- Reti distributive di terzi, in base ad eventuali accordi commerciali da stipulare.

FONDO PENSIONE APERTO AXA

SCHEMA SINTETICA PER ADESIONI SU BASE COLLETTIVA E CONVENZIONAMENTI

(in vigore dal 01/05/2020)

La presente Scheda sintetica sostituisce, limitatamente alle informazioni di seguito riportate, le corrispondenti parti della Scheda sintetica base, contenuta in apertura della Nota informativa.

Contribuzione	
La misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei versamenti sono fissate dal contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che prevede la tua adesione al Fondo Pensione Aperto AXA. Tali informazioni devono esserti consegnate congiuntamente alla presente Scheda. Hai comunque la possibilità di determinare la contribuzione a tuo carico anche in misura superiore a quella prevista.	
Costi nella fase di accumulo	
Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione	Tale commissione è differenziata in funzione del numero di potenziali aderenti (lavoratori) dell'azienda (o associazione) convenzionata: - fino a 100 potenziali aderenti: 25,82 € - da 101 a 500 potenziali aderenti: 12,91 € - oltre 500 potenziali aderenti: 0,00 €
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
Direttamente a carico dell'aderente	18,08 €, prelevate dal primo versamento di ciascun anno, a partire dal secondo anno
Indirettamente a carico dell'aderente (prelevate trimestralmente dal patrimonio di ciascun comparto, con calcolo mensile dei ratei) (1):	
- Comparto Conservativo	0,80% del patrimonio su base annua
- Comparto Prudente	1,50% del patrimonio su base annua
- Comparto Equilibrato	1,60% del patrimonio su base annua
- Comparto Dinamico	1,70% del patrimonio su base annua
- Comparto Garantito	0,90% del patrimonio su base annua
Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione):	
Anticipazione	non previste
Trasferimento	25,82 €
Riscatto	25,82 €
Riallocazione della posizione individuale	12,91 €
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)	5,00 € (su ogni rata trimestrale)
Riallocazione del flusso contributivo	12,91 €
(1) Oltre alle commissioni indicate, sul patrimonio dei comparti possono gravare unicamente le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo, per la parte di competenza del comparto. Per maggiori informazioni v. la Sezione ' Caratteristiche della forma pensionistica complementare '.	

Indicatore sintetico dei costi → collettive da 0 a 100 dipendenti				
Comparti	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Conservativo	1,77%	1,16%	0,98%	0,87%
Prudente	2,50%	1,89%	1,71%	1,60%
Equilibrato	2,60%	1,99%	1,82%	1,70%
Dinamico	2,71%	2,10%	1,92%	1,81%
Garantito	1,88%	1,27%	1,09%	0,97%

Indicatore sintetico dei costi → collettive da 101 a 500 dipendenti				
Comparti	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Conservativo	1,59%	1,13%	0,97%	0,87%
Prudente	2,32%	1,85%	1,70%	1,60%
Equilibrato	2,43%	1,96%	1,81%	1,70%
Dinamico	2,53%	2,06%	1,91%	1,80%
Garantito	1,70%	1,23%	1,08%	0,97%

Indicatore sintetico dei costi → collettive oltre 500 dipendenti				
Comparti	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Conservativo	1,41%	1,09%	0,96%	0,87%
Prudente	2,14%	1,82%	1,69%	1,59%
Equilibrato	2,25%	1,92%	1,80%	1,70%
Dinamico	2,35%	2,03%	1,90%	1,80%
Garantito	1,52%	1,19%	1,07%	0,97%



Fondo Pensione Aperto AXA

FAC-SIMILE

modulo di adesione
edizione 2020

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. n. 00902170018 - P.I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 -
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



**Fondo pensione aperto AXA
a contribuzione definita**
(Iscrizione all'Albo n.60 d. 17/02/99)

Collocatore
Cod. Agenzia.....
Data.....
Convenzione.....

ATTENZIONE: L'adesione deve essere preceduta dalla consegna e presa visione delle "Informazioni chiave per l'aderente". La Nota Informativa e il Regolamento sono disponibili sul sito www.axa.it gli stessi saranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell'aderente.

MODULO DI ADESIONE

Spett/le
AXA Assicurazioni – Direzione Generale
Corso Como 17
20154 MILANO MI

GENERALITA' DELL'ADERENTE	
COGNOME E NOME	COD.FISCALE.....
LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
RESIDENZA: città	PR: indirizzo CAP.....
PROFESSIONE.....	SESSO: M • F •
TITOLO DI STUDIO:	<ul style="list-style-type: none"> • licenza elementare • diploma universitario/laurea triennale • diploma professionale • licenza media inferiore • laurea/laurea magistrale • nessuno • diploma media superiore • specializzazione post-laurea
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO :	N.....
RILASCIATO DA:	IL.....
DOMICILIO: città	indirizzo cap.....
<small>(se diverso da residenza)</small>	
Indirizzo e-mail:.....	
Desidero ricevere la corrispondenza <input type="checkbox"/> In formato elettronico via e-mail <input type="checkbox"/> In formato cartaceo all'indirizzo di recapito	
BENEFICIARIO IN CASO DI DECESSO (ai sensi delle disposizioni dell'art. 14, comma3, del D.lgs. 5 dicembre 2005, n.252)	
<input type="checkbox"/> Eredi legittimi o testamentari	
<input type="checkbox"/> Beneficiari:	
1. NOMINATIVO/RAGIONE SOCIALE (in caso di Ente).....	Codice fiscale/P.Iva.....
% di beneficioIndirizzo.....	cap..... Località.....prov.....
2. NOMINATIVO/RAGIONE SOCIALE (in caso di Ente).....	Codice fiscale/P.Iva
% di beneficioIndirizzo.....	cap..... Località.....prov.....
3. NOMINATIVO/RAGIONE SOCIALE (in caso di Ente).....	Codice fiscale/P.Iva.....
% di beneficioIndirizzo.....	cap..... Località.....prov.....
DATI DELL'ESECUTORE (genitore o tutore, solo per aderente minore o in caso di tutela) o DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA I VERSAMENTI (solo per aderente fiscalmente a carico)	
COGNOME E NOME	COD.FISCALE.....
LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
RESIDENZA: città	PR: indirizzo CAP.....
SESSO: M • F •	
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO :	N.....
RILASCIATO DA:	IL.....
DOMICILIO: città	indirizzo cap.....

MODALITA' DI ADESIONE
Il sottoscritto dichiara di aderire al Fondo Pensione Aperto AXA istituito da AXA Assicurazioni e autorizzato dalla Commissione di Vigilanza con provvedimento n. 4353 in data 07.10.1998. A tale scopo precisa che:
<ul style="list-style-type: none"> • si è iscritto per la prima volta ad altra Forma Pensionistica Complementare in data • l'adesione avviene: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> A) in forma INDIVIDUALE SENZA apporto di TFR (trattamento di fine rapporto) <input type="checkbox"/> B) in forma INDIVIDUALE CON apporto di TFR (trattamento di fine rapporto) <input type="checkbox"/> C) in forma COLLETTIVA secondo contratti e accordi collettivi – regolamenti aziendali.....N. Convenzione..... <input type="checkbox"/> D) in forma COLLETTIVA secondo accordi plurisoggettivi.....N. Convenzione..... • tipologia di lavoratore: <input type="checkbox"/> lavoratore dipendente privato <input type="checkbox"/> lavoratore dipendente pubblico <li style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> lavoratore autonomo/libero professionista <input type="checkbox"/> fiscalmente a carico di iscritti al fondo pensione <input type="checkbox"/> altro • Iscritto alla previdenza complementare: <input type="checkbox"/> prima del 29.04.1993 <input type="checkbox"/> dopo il 28.04.1993 <input type="checkbox"/> non lavoratore



PRECEDENTE FONDO PENSIONE

L'aderente risulta attualmente iscritto alla seguente forma pensionistica:

(da indicare solo in caso di precedente adesione ad altro fondo pensione per la quale non sia stato effettuato il riscatto)

Denominazione.....Istituito da.....Num. Albo Covip.....

Richiede il trasferimento della posizione maturata nel fondo nell'altra forma pensionistica cui già si aderisce a Fondo Pensione Aperto AXA SI NO
Per realizzare il trasferimento della posizione dall'altro fondo ad AXA FONDO PENSIONE APERTO l'aderente deve compilare il modulo standard reperibile sul sito del FONDO di provenienza.

Dichiaro di aver ricevuto la SCHEDA DEI COSTI inserita nel documento "INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE" della forma pensionistica alla quale risulterà attualmente iscritto e di averla restituita sottoscritta per presa visione

Dichiaro di non aver ricevuto la SCHEDA DEI COSTI inserita nel documento "INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE" della forma pensionistica alla quale risulterà attualmente iscritto*

*Non è prevista la consegna della Sceda dei Costi solo nel caso in cui l'altra forma pensionistica non è tenuta a redigerla

GENERALITA' DELL'AZIENDA O DATORE DI LAVORO ADERENTE

(da compilare nell'ipotesi di adesione su base contrattuale collettiva o in caso di versamento del TFR)

Denominazione e ragione sociale

Sede legale

Partita I.V.A. azienda Cod. fiscale azienda.....

indirizzo e-mail:.....

SCELTE DI INVESTIMENTO

Si consiglia di effettuare la scelta dell'opzione di investimento dopo aver compilato il Questionario di autovalutazione riportato più avanti

Conformemente a quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento, il sottoscritto chiede che la propria contribuzione affluisca ai seguenti comparti:

Denominazione Comparto	Categoria	Ripartizione %
CONSERVATIVO	Obbligazionario Puro	
PRUDENTE	Obbligazionario Misto	
EQUILIBRATO	Bilanciato	
DINAMICO	Azionario	
GARANTITO	Garantito	

MODALITA' DI CONTRIBUZIONE

Il contributo annuale al Fondo Pensione Aperto AXA è così costituito (art. 9 Regolamento):

Estremi contributivi per adesione su base individuale

Importo su base annua

Periodicità (barrare l'opzione preferita) mensile / trimestrale / semestrale / annuale

Estremi contributivi per adesione su base collettiva o con apporto di TFR

Periodicità (barrare l'opzione preferita)

mensile / trimestrale / semestrale / annuale

%TFR.....(indicare la % di TFR destinata al fondo)

Contributo del datore di lavoro

Si No

Contributo del lavoratore

Si No

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il sottoscritto prende atto che i costi relativi alle operazioni necessarie per l'effettuazione dei versamenti sono interamente a suo carico.

Versamento contestuale all'adesione

All'atto dell'adesione il sottoscritto versa con le modalità di seguito indicate l'importo di €.....

Assegno bancario/circolare non trasferibile intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A.- Fondo Pensione Aperto AXA

N°assegno.....Istituito di Credito.....

Piazza.....c/c n°.....

Bonifico bancario sul c/c di afflusso n° **000001021769** intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A.- Fondo Pensione Aperto AXA aperto presso State Street Bank International GmbH Succursale Italia, ABI **03439** - CAB **01600** - CIN E - IBAN **IT63E0343901600000001021769**

Versamento da parte del datore di lavoro con una delle modalità sopra indicate

Versamenti successivi (per i quali è compito dell'aderente richiamare sempre il codice fiscale)

Per i successivi versamenti il sottoscritto si avvale delle seguenti modalità di pagamento:

Assegno bancario/circolare non trasferibile intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A.- Fondo Pensione Aperto AXA

Bonifico bancario sul c/c di afflusso n° **000001021769** intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A.- Fondo Pensione Aperto AXA aperto presso State Street Bank International GmbH Succursale Italia, ABI **03439** - CAB **01600** - CIN E - IBAN **IT63E0343901600000001021769**

Versamento da parte del datore di lavoro con una delle modalità sopra indicate

PRESTAZIONI ACCESSORIE

Il sottoscritto dichiara di accedere per il primo anno di contribuzione alle seguenti prestazioni assicurative accessorie (art. 11 Regolamento). Prende atto inoltre del tacito rinnovo annuale delle garanzie assicurate salvo eventuale contraria comunicazione. Provvede al pagamento del premio con trattenuta del relativo importo dal primo versamento e autorizza la Compagnia a trattenere gli importi concernenti il pagamento delle successive annualità all'atto del primo versamento utile dell'anno.

La Compagnia si riserva di effettuare ulteriori accertamenti sanitari in relazione all'entità del capitale assicurato.

Prestazione in caso di invalidità superiore al 65% (tabelle INAIL) determinata da infortunio o da malattia (cfr. All.4 al Reg.)

Prestazione in caso di premorienza (cfr. All.4 al Reg.)

Capitale assicurato



QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l'aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.

CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA

1. Conoscenza dei fondi pensione
 - ne so poco
 - sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare finanziario o assicurativo
 - ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni
2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione
 - non ne sono al corrente
 - so che le somme versate non sono liberamente disponibili
 - so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge
3. A che età prevede di andare in pensione?
 - anni
4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?
 - per cento
5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall'INPS tramite il sito web ovvero a Lei recapitata a casa tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione")?
 - sì
 - no
6. Ha verificato il documento "La mia pensione complementare", versione standardizzata, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?
 - sì
 - no

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)
 - Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)
 - Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)
 - Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3)
 - non so/non rispondo (punteggio 1)
8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?
 - 2 anni (punteggio 1)
 - 5 anni (punteggio 2)
 - 7 anni (punteggio 3)
 - 10 anni (punteggio 4)
 - 20 anni (punteggio 5)
 - Oltre 20 anni (punteggio 6)
9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?
 - Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)
 - Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)
 - Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

PUNTEGGIO OTTENUTO.....

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta fra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

	Punteggio fino a 4	Punteggio tra 5 e 7	Punteggio tra 8 e 12
Categoria del comparto	- Garantito - Obbligazionario puro - Obbligazionario misto	- Obbligazionario misto - Bilanciato	- Bilanciato - Azionario

La scelta di un percorso life-cycle (o comparto data target) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal Questionario di autovalutazione. In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: l'aderente deve, in questi casi, effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta.

Luogo e data _____

L'aderente attesta che il Questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della propria scelta dell'opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto.

Firma _____

[in alternativa]

L'aderente, nell'attestare che il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte, dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.

Firma _____



DICHIARAZIONI

Il sottoscritto, dichiara di essere consapevole, che:

- Il contratto si intende concluso dalla data di sottoscrizione del presente modulo di adesione
- L'efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro tale termine l'aderente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al soggetto incaricato del collocamento. La norma non si applica ai contratti di collocamento conclusi presso la sede legale o la dipendenza dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato del collocamento.
- Ai mezzi pagamento per il versamento dei contributi sono riconosciuti i seguenti termini di valuta:
 - * Assegno bancario tratto sulla Filiale della banca depositaria presso la quale viene effettuato il versamento o assegno circolare emesso dalle Filiali della Banca Depositaria: 1 giorno successivo alla data del versamento
 - * Assegno bancario/circolare tratto/emesso da/su altre banche: 2 giorni successivi alla data del versamento
 - * Bonifico bancario: valuta pari a quella riconosciuta dalla Banca Ordinante alla Banca Depositaria
- Di aver ricevuto e di aver preso visione delle "Informazioni chiave per l'aderente", de "La mia pensione complementare, versione standardizzata" e della documentazione di competenza dell'intermediario in conformità e nelle modalità previste dalla normativa vigente.
- Di essere responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa, la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti in relazione ad adesioni su base collettiva.
- Di essere informato della possibilità di richiedere la Nota informativa, il regolamento del fondo e ogni altra documentazione attinente il fondo pensione, comunque disponibile sul sito web della Compagnia.
- Di aver sottoscritto il Questionario di autovalutazione.

Dichiarazione di conformità dell'adesione alle modalità di raccolta: la presente adesione è stata raccolta in ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione Covip del 25 maggio 2016, pubblicata su G.U. del 14 giugno 2016 n. 137. In particolare:

- Si sono osservate le disposizioni normative e regolamentari in vigore
- L'adesione è stata proposta con correttezza, diligenza e trasparenza
- Sono state fornite informazioni di agevole comprensione ed è stata richiamata l'attenzione sulla sezione "Informazioni chiave per l'aderente" e sull' Indicatore sintetico dei costi (ISC)
- È stata richiamata l'attenzione sul documento "La mia pensione complementare, versione standardizzata" redatto in conformità alle istruzioni della Covip, precisando che lo stesso è volto a fornire una proiezione della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire
- È stata data evidenza della mancanza di contributo datoriale in caso di collocamento di un fondo diverso da quello collettivo
- Non sono state celate, minimizzate o occultate avvertenze importanti
- È stato comunicato all'aderente che la Compagnia provvederà alla comunicazione, a mezzo posta ordinaria, delle modalità di accesso all'area riservata WEB per la consultazione on line della propria posizione.

Si ricorda che è possibile simulare "La mia pensione complementare" mediante il motore di calcolo disponibile sul sito web della Compagnia.

Luogo e data.....

Firma del collocatore

Firma dell'azienda

Firma dell'aderente/esecutore

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Prima di fornire i suoi consensi, La invitiamo a leggere attentamente l'informativa Privacy consegnata, disponibile anche nella sezione Privacy del sito www.axa.it.

Finalità assicurative descritte alla lettera A) dell'Informativa Privacy

accenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, per le finalità assicurative e a tal fine sottoscrivo il modulo per esprimere questo consenso in forma scritta.

Nome e Cognome Aderente data e firma

Nome e Cognome Esecutore data e firma

Finalità di marketing descritte alla lettera B) dell'Informativa Privacy

accenso al trattamento dei miei dati non sensibili per lo svolgimento di:

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Attività promozionali e di vendita di prodotti e/o servizi AXA e di società appartenenti allo stesso Gruppo | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 2. Ricerche di mercato e rilevazioni statistiche relative ai prodotti e/o servizi di AXA di società appartenenti allo stesso Gruppo, e di rilevazioni sulle mie esigenze relativamente a tali prodotti e/o servizi | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| 3. Attività promozionali, di vendita e ricerche di mercato relative a prodotti e servizi di società partner | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |

Luogo e data Aderente

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AXA Assicurazioni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili² e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge³, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti⁴, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative. In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd "Black Box") per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi. A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente neces-

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² I dati sensibili (definiti dalla normativa come "categorie particolari di dati") sono quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

⁴ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.

sari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell'ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.**

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili⁷ per tali finalità.

Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;

⁵ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

⁶ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

⁷ Cfr. nota 2.

- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviare comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicare novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.

Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità

Modalità d' uso dei suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati⁸ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

⁸ Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di

società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati: i dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 – c.a. Data Protection Officer – 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa, incluse le previsioni del Regolamento ISVAP n. 40/2018 e del Regolamento IVASS n° 41/2018, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

In tal caso potranno esserle addebitati gli oneri connessi alla stampa e all'eventuale trasmissione della documentazione in formato cartaceo.



Fondo Pensione Aperto AXA

documento sulle anticipazioni allegato alla nota informativa

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. n. 00902170018 - P.I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 -
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

PAGINA BIANCA

SEZIONE I: NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

- 1.1 Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte della Compagnia (di seguito, Anticipazione), così come previsto dal Regolamento del Fondo.

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione

- 2.1 L'Anticipazione può essere concessa dalla Compagnia esclusivamente nei seguenti casi:
- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.PR 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione;
 - d) per ulteriori esigenze indicate dall'aderente.
- 2.2. Condizione essenziale per ottenere l'Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "Anzianità"). Ai fini del calcolo dell'Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l'interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale. Nel computo dell'anzianità di iscrizione sono compresi anche i periodi di partecipazione ai piani pensionistici individuali istituiti prima dell'entrata in vigore del Decreto Lgs 252/05 e che non siano stati allo stesso adeguati (c.d. PIP "vecchi").
- 2.3 L'Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall'aderente in qualsiasi momento.
- 2.4 Le domande devono essere corredate dalla documentazione prevista, per ogni singolo caso e sono considerate valide solo quando risultino corredate di tutti gli elementi necessari.

Articolo 3. Importo dell'Anticipazione

- 3.1 L'importo massimo dell'Anticipazione è stabilito come segue:
- 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;
 - 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.
- 3.2 L'ammontare della posizione individuale viene calcolata alla data di erogazione al netto degli oneri fiscali.
- 3.3 L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 3.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall'aderente con uno o più versamenti da eseguirsi previa richiesta al fondo.

- 3.5 Nel caso in cui l'importo che risultasse erogabile, al netto degli oneri fiscali, fosse inferiore a quanto richiesto dall'aderente, verrà dato seguito senza avviso alla liquidazione del minor importo nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa vigente (come sopra indicati), ovvero in relazione ai documenti di spesa sostenuti e documentati dall'aderente.

Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell'Anticipazione

- 4.1 L'Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall'aderente, compilando l'apposito modulo disponibile sul sito internet della compagnia. In caso di adesioni con presenza di versamenti TFR e lavoratore antecedenti al 31/12/2000 occorrerà compilare anche la sezione "dati previdenziali e contributivi". La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata al Fondo e trasmessa unitamente alla documentazione prevista.
- 4.2 Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione dell'Anticipazione. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente. Nel caso di espressa indicazione di coordinate bancarie intestate ad un soggetto diverso dall'aderente, non può essere dato seguito alla liquidazione dell'anticipazione.
- 4.3 Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invierà all'aderente avviso di integrazione.
- 4.4 L'eventuale documentazione prodotta dall'aderente in originale sarà restituita dal Fondo successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli, dietro specifica richiesta da parte dell'aderente.
- 4.5 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.

SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

- 5.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L'Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell'intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico (ad es. non potranno essere ritenute ammissibili richieste attinenti a terapie o interventi di importo economico non di rilievo).
- 5.2 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all'aderente beneficiario della prestazione.
- 5.3 L'Anticipazione, infatti, verrà riconosciuta nell'ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell'iscritto e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge e/o i figli.

- 5.4 L'Anticipazione può essere richiesta entro un anno dal sostenimento della spesa.
- 5.5 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata, unitamente al modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto e alla copia di un documento di riconoscimento:
- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL di competenza, strutture accreditate o dal medico di famiglia) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento. A tal proposito può essere utilizzato il modulo già predisposto e disponibile sul sito internet della compagnia;
 - copia delle fatture, dei bonifici o delle ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.
- In caso di spese sostenute per il coniuge o i figli la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere integrata con la seguente:
- stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
 - consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi del del Reg. 2016/679 (Regolamento Privacy), firmato dal coniuge o dai figli - qualora l'anticipazione sia richiesta a loro favore - o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.
- 5.6 L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.
- 5.7 Il Fondo può corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, sulla base di idonea previsione di spesa, attestazione del carattere straordinario della terapia/intervento e della gravità della situazione. La documentazione di spesa definitiva dovrà comunque essere presentata dall'aderente non appena disponibile e comunque entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

- 6.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.
- 6.2 Si considera prima casa di abitazione quella destinata a residenza o dimora abituale e per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o da suo figlio i seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza presso l'immobile oggetto di acquisto;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale(proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile e la non titolarità, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dall'iscritto stesso o dal coniuge usufruendo delle agevolazioni prima casa.
- 6.3 Ai fini dell'erogazione dell'Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:
- acquisto da terzi;

- acquisto in cooperativa;
- costruzione in proprio.

6.4 La documentazione da produrre in aggiunta a quella indicata al precedente punto 6.2, al modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto e ad un documento di riconoscimento è la seguente:

- In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda: copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita unitamente all'impegno sottoscritto dall'aderente all'inoltro dell'atto definitivo non appena disponibile;
- In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa, la documentazione degli esborsi sostenuti e l'impegno all'inoltro in via definitiva, non appena disponibile, dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio;
- In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto, i documenti di spesa sostenuti o i preventivi di spesa unitamente all'impegno sottoscritto dall'aderente all'inoltro dei documenti di spesa non appena disponibili.
- In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato lo stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente; consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi del del Reg. 2016/679 (Regolamento Privacy), firmato dal coniuge o dai figli - qualora l'anticipazione sia richiesta a loro favore - o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.

6.5 L'Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa.

6.6 Orientamenti Covip e casi particolari in tema di acquisto della prima casa di abitazione:

- L'usufrutto generale, quindi non la proprietà, non rientra tra le fattispecie che consentono l'anticipazione per acquisto prima casa. La nozione di acquisto della prima casa di abitazione comprende solo l'acquisto del diritto di proprietà e non anche di diritti reali di godimento su beni altrui, quali l'usufrutto, che presenta rispetto alla proprietà carattere parziale;
- E' da escludersi la possibilità di ottenere un'anticipazione per acquisto prima casa da parte di un aderente separato già comproprietario di un alloggio assegnato in godimento all'altro coniuge;
- L'acquisto della nuda proprietà può rientrare nella casistica dell'acquisto della prima casa di abitazione solo se l'aderente/figlio vi stabilisca la residenza;
- E' possibile erogare un'anticipazione per acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli, per acquisto di abitazione in stato estero, purché l'aderente/figli vi stabiliscano la residenza;
- Non è possibile procedere all'acquisto della sola pertinenza;
- ove dall'atto notarile di compravendita risulti che per l'acquisto dell'abitazione l'aderente abbia utilizzato i proventi della vendita o della permuta di altro alloggio, l'anticipazione viene erogata esclusivamente per la parte del costo di acquisto non coperta dal ricavato della vendita o permuta del precedente appartamento;
- ove l'acquisto sia effettuato in separazione con il coniuge o il convivente equiparato, l'anticipazione viene erogata per l'importo della quota attribuita all'aderente;
- L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell'aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.

Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione

- 7.1 L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
- 7.2 Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell'aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende la casa destinata a residenza o a dimora abituale, cioè la casa centro degli interessi dell'iscritto o dei sui figli.
- 7.3 L'Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:
- a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
 - c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
- 7.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:
- progettazione ed esecuzione dei lavori;
 - acquisto dei materiali;
 - perizie e sopralluoghi;
 - oneri di urbanizzazione;
 - altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
 - relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
 - IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
 - documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
 - altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.
- 7.5 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente i seguenti documenti, oltre al modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto, al documento di riconoscimento:
- a) copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (l'estratto della Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali);

- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- c) se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- d) copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute. In assenza dei documenti di spesa l'aderente può fornire i preventivi di spesa unitamente all'impegno sottoscritto all'inoltro dei documenti di spesa effettivi non appena disponibili e comunque entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione. In via definitiva, resta dunque ferma la necessità dell'acquisizione da parte del fondo dei documenti di spesa definitivi;
- e) ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- f) In caso di ristrutturazione della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato, inoltre, lo stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l'aderente;
- g) In assenza dei documenti di spesa l'aderente può fornire i preventivi di spesa unitamente all'impegno sottoscritto all'inoltro dei documenti di spesa non appena disponibili. In via definitiva, resta ferma la necessità dell'acquisizione da parte del fondo dei documenti di spesa definitivi.

7.6 L'Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei diciotto mesi antecedenti la data della richiesta.

7.7 Orientamenti Covip e casi particolari in tema di ristrutturazione della prima casa di abitazione:
– È escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'iscritto (o dei suoi figli) ma di terzi, anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'iscritto (o dei suoi figli);
– Ove gli interventi di recupero edilizio riguardino la prima casa di cui l'iscritto è comproprietario con il coniuge in separazione o con il convivente equiparato, l'anticipazione viene erogata per una quota di spese corrispondente alla quota di proprietà.

Articolo 8. Ulteriori esigenze dell'aderente

8.1 L'Anticipazione è inoltre concessa all'aderente per ulteriori sue esigenze.

8.2 In tale ipotesi, alla richiesta di Anticipazione presentata mediante idonea modulistica e unitamente alla copia di un documento di riconoscimento non dovrà essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.

Articolo 9. Cessione del quinto e delega di pagamento

9.1 In presenza di uno o più contratti di finanziamento notificati al fondo (cessione del quinto/delega di pagamento), l'anticipazione potrà essere liquidata solo dietro rilascio della liberatoria dal parte della/e società finanziaria/e.
Con la richiesta di anticipazione l'aderente autorizza pertanto la forma di previdenza complementare a comunicare alla finanziaria l'ammontare della posizione e altre informazioni utili all'espletamento della pratica.
Eventuali contratti di finanziamento notificati al fondo e attivi al 31/12 dell'anno precedente alla data di richiesta, potranno essere riscontrati all'interno della comunicazione periodica. L'aderente in sede di richiesta potrà integrare la richiesta di anticipazione con apposita liberatoria, qualora ne fosse già in possesso.

Articolo 10. Documentazione definitiva

- 10.1 La documentazione definitiva, in caso di liquidazione sulla base di documentazione provvisoria, dovrà essere fornita non appena disponibile e comunque entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione. In ogni caso il fondo provvederà a sollecitare l'aderente, mediante apposita comunicazione, ai fini del completamento della pratica. Qualora la documentazione definitiva non venga predisposta e inoltrata, resta a carico dell'iscritto l'obbligo di rimborso dell'anticipazione al lordo delle ritenute. Rimane, inoltre, a carico dell'iscritto la procedura per ottenere il rimborso dell'Irpef trattenuta e versata all'erario.

Articolo 11. Dichiarazione di responsabilità

- 11.1 La Compagnia che ha istituito il Fondo Pensione si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento. Considerata la notevole dinamica della normativa di riferimento, le indicazioni di questo documento potrebbero subire delle modifiche successive. In ogni caso sarà ritenuta vincolante e prevalente su tale documento la normativa vigente al momento della richiesta e le interpretazioni dell'Autorità di Vigilanza (COVIP) in tema di anticipazioni.

PAGINA BIANCA



Fondo Pensione Aperto AXA

documento sul regime fiscale allegato alla nota informativa

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. n. 00902170018 - P.I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 -
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

PAGINA BIANCA

1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)

I fondi pensione sono tenuti annualmente a prelevare dal patrimonio e a versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

I proventi subiscono una tassazione effettiva al 12,50% qualora siano riferibili alle obbligazioni ed altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché delle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. "white list".

I fondi pensione possono destinare somme, fino al 10% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Per "investimenti qualificati" si intendono le somme investite in:

- a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
- b) in quote o azioni di Oicr residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a);
- b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia (art. 106 TUB) o da istituti di pagamento (art. 114 TUB);
- b-ter) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE. Ai sensi del comma 213 dell'art. 1 della legge 245/2018, sono Fondi per il Venture Capital gli Oicr che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di PMI (cfr. raccomandazione 2003/361/CE) non quotate residenti in Italia o in altri Stati UE/SEE con stabile organizzazione in Italia e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) non hanno operato in alcun mercato; b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni.

I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate, derivanti dagli investimenti qualificati sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul fondo pensione e incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale soggetto a tassazione non concorra a determinare il risultato netto maturato dal fondo pensione assoggettato all'imposta sostitutiva del 20%, sono operate le ordinarie ritenute a titolo di imposta.

Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale non concorra a determinare il risultato netto di periodo, sono operate delle ritenute a titolo di imposta. Per i fondi pensione che investono il proprio patrimonio in parti di OICR soggetti ad imposta sostitutiva, è previsto che i proventi derivanti da tale partecipazione concorrano a formare il risultato netto di gestione, se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo, e su di essi compete un credito di imposta del 15% che concorre, esso stesso, a formare il risultato netto di gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

2. Regime fiscale dei contributi

Contributi versati fino al 31 dicembre 2006

I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento e comunque a 5.164,57 euro annui.

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata a forme pensionistiche collettive, e comunque entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 5.164,57 euro annui.

La suddetta disposizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi fra lavoratori, nonché nei confronti dei soggetti già iscritti, alla data del 28 aprile 1993, a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 (vecchi iscritti a vecchi fondi), ovvero nelle ipotesi in cui le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, i sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta. Anche nella suddetta ipotesi, ai fini della deducibilità, non si tiene conto della condizione relativa alla devoluzione del TFR. Il regime appena descritto trova applicazione nei confronti dei contributi versati a fondi pensione a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Per gli iscritti alle forme pensionistiche istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/1992 n.421 alla data del 28/04/1993, per un periodo transitorio della durata di cinque anni, e cioè fino alla fine del mese di dicembre 2005, il limite assoluto di deducibilità di 5.164,57 euro annui è maggiorato della differenza fra i contributi effettivamente versati nel 1999 e il limite stesso di 5.164,57 euro. Tali soggetti, pertanto, potranno dedurre il minore importo fra il 12% del reddito complessivo dell'anno e l'importo dei contributi effettivamente versati nel 1999. Per fruire della suddetta maggiorazione, è necessario che le forme pensionistiche complementari cui detti soggetti sono iscritti rilascino un'apposita certificazione (da consegnare, sottoscritta dal responsabile della forma pensionistica, entro il 28 febbraio 2002, ovvero, su richiesta, entro dieci giorni dalla stessa) attestante:

- l'ammontare dei contributi effettivamente versati nel 1999 e riferibili ad una annualità di iscrizione;
- la qualifica di iscritto, alla data del 28/04/1993, alle forme pensionistiche istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/1992 n.421.

Contributi versati dal 1° gennaio 2007

I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente, per un importo complessivamente non superiore a 5.164,57 euro annui.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

È onere dell'aderente comunicare i contributi non dedotti entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione.

Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva i contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) anche se eccedenti i limiti di deducibilità sopra indicati. Tali contributi – per un importo massimo di 3.000, aumentato a 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel Decreto ministeriale 26 marzo 2016 – non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari erogate dal fondo pensione.

3. Regime fiscale delle prestazioni

Definizione di "parte imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari

La quota parte delle prestazioni che alla scadenza di un piano previdenziale soggetta a tassazione è rappresentata dall'ammontare della stessa riferibile proporzionalmente ai contributi dedotti nel corso della durata del piano. Per i lavoratori dipendenti che hanno trasferito quota parte del trattamento di fine rapporto ai fondi pensioni disciplinati dal D.Lgs. n. 124 del 1993 ed, in seguito, alle forme pensionistiche complementari adeguate o istituite ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 252 del 2005, la parte imponibile, soggetta a imposta è determinata tenendo conto anche dell'ammontare della prestazione pensionistica relativo al trattamento di fine rapporto trasferito.

I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

1 - quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibili ai contributi dedotti fino al 31 dicembre 2006

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a tassazione separata. L'imponibile è quindi determinato al netto della rivalutazione finanziaria cui si applica l'imposta sostitutiva in capo al fondo. Tuttavia lo scorporo della componente finanziaria è consentito a condizione che l'ammontare della prestazione in capitale non sia superiore ad 1/3 del montante e nel caso in cui l'importo annuo della rendita, calcolato con riferimento ai 2/3 dell'ammontare complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, non ecceda il 50% dell'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La tassazione separata avviene con applicazione dell'aliquota determinata sulla base dei criteri previsti al comma 1 dell'articolo 19 del D.P.R. 917/86. Tuttavia la Compagnia, in qualità di sostituto d'imposta, applica un'aliquota provvisoria calcolata come segue. La parte imponibile della prestazione in capitale è divisa per il numero degli anni o frazione di anno di effettiva contribuzione al fondo ed è moltiplicata per dodici, al fine di individuare il "reddito di riferimento", sul quale è calcolata l'aliquota media di tassazione. Detta aliquota è quindi applicata alla parte imponibile del capitale determinandosi la tassazione provvisoria.

Anticipazioni

Le anticipazioni sono assoggettate alla medesima tassazione separata prevista per i capitali. Tuttavia, l'imponibile è determinato al lordo della componente finanziaria, che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.

Riscatti

Si applica la medesima tassazione separata descritta con riferimento alla prestazione erogata sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (dissesto finanziario del datore di lavoro, fallimento o altra procedura concorsuale).

Tale tassazione si applica anche in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a imposizione progressiva.

Prestazioni in forma periodica (rendite)

La parte imponibile delle prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita è soggetta alla tassazione

progressiva IRPEF, trattandosi di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva ricompresa tra il 12,50% e il 26%.

Detto rendimento è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione progressiva.

2 - Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibile ai contributi dedotti dal 1° gennaio 2007

Prestazioni in forma periodica (rendite)

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva ricompresa tra il 12,50% e il 26%.

Detto rendimento è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione d'imposta del 15%.

Prestazioni in capitale e RITA

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale o la parte imponibile richiesto sotto forma di RITA è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Anticipazioni

Le anticipazioni erogate ai sensi dell'art. 11, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale.

Le altre tipologie di anticipazioni ammesse, ai sensi dell'art. 11 comma 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento.

Riscatti

Si applica la medesima tassazione prevista per le prestazioni erogate sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati ai sensi dell'art. 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella misura:

- del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- del 100 per cento della posizione individuale maturata, per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- del 100 per cento, in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi descritto a, punto 2 del presente documento è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa al Fondo Pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, al pari dei contributi versati, a formare il limite annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente.

Relativamente alle anticipazione assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, per la parte del reintegro eccedente il predetto limite di deducibilità, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, riferibile all'importo reintegrato.

Comunicazioni dell'aderente

Entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al Fondo Pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'aderente comunica al Fondo Pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

4. Dichiarazione di responsabilità

La Compagnia che ha istituito il Fondo Pensione si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

axa.it

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 -
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 -
Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria,
del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)